Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° **Roma - Venerdì, 20 settembre 1935 - Anno XIII** **Numero 220**

AVVISO

Presso la Sede di Milano della Libreria dello Stato (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è stato istituito il servizio di diretta accettazione degli avvisi da inserire "a pagamento" nella Parte II della Gazzetta Ufficiale del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 settembre 1935-XIII, n. 1657.
Approvazione dell'elenco dei decreti Reali, riguardanti materia di competenza del Ministero di grazia e giustizia, dei quali deve farsi la pubblicazione per sunto od estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, e dell'elenco dei decreti Reali, riguardanti la stessa materia, che non devono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1510, che approvò gli elenchi dei decreti Reali, emanati su proposta del Ministro di grazia e giustizia e dei culti, da non pubblicarsi o da pubblicarsi per sunto o estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno;
Visto l'art. 11 del regolamento, approvato con R. decreto 2 settembre 1932, n. 1293, per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931, n. 1256, riguardante la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito elenco *A* dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, dei quali deve farsi la pubblicazione per sunto o estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

È del pari approvato l'unito elenco *B* dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, i quali non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale suddetta, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Gli elenchi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sostituiscono quelli approvati col R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1510, che rimane abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 78. — MANCINI.

Elenco *A* dei decreti Reali che devono pubblicarsi per sunto o estratto nella Raccolta ufficiale.

1. — Decreti concernenti la istituzione o la soppressione di separati Uffici di conciliazione.

2. — Decreti concernenti la istituzione o la soppressione di posti notarili, la istituzione o la riunione di Collegi e Consigli notarili, la istituzione o la soppressione o la trasformazione di Archivi notarili sussidiari, mandamentali e comunali.

3. — Decreti per la erezione di Enti morali e per l'approvazione o la modificazione dei relativi statuti e regolamenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Elenco *B* dei decreti Reali che non devono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

1. — Decreti di nomina, promozione, collocamento in aspettativa od a riposo, richiamo in servizio, ed ogni altro decreto, in genere, relativo al personale del Ministero di grazia e giustizia ed a quello delle Amministrazioni e degli Uffici da esso dipendenti.
2. — Decreti di costituzione di Commissioni e di nomina dei relativi componenti.
3. — Decreti relativi a legittimazioni, a cambiamenti ed aggiunte di cognomi e nomi ed a dispense matrimoniali deliberate in sede di ricorso.
4. — Decreti relativi a concessioni di grazie sovrane.
5. — Decreti relativi alle spese di ufficio delle Magistrature giudiziarie, nonchè degli Uffici tavolari e delle Commissioni d'impianto dei libri fondiari nei territori annessi al Regno.
6. — Decreti di proscioglimento dalla garanzia amministrativa.
7. — Decreti di autorizzazione ad enti ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili.
8. — Decreti concernenti i ricorsi diretti al Re in via gerarchica o in via straordinaria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

REGIO DECRETO 26 luglio 1935-XIII, n. 1658.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, riguardante i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101, che reca varianti alla legge suddetta;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per gli affari esteri e per l'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, per l'esecuzione della legge 22 gennaio 1934, n. 115, riguardante i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, quale risulta modificata dal R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 1101.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1935-XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 86. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

CAPO I

Domande e decisioni dei soccorsi.

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 1 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, si considera richiamato o trattenuto in servizio il militare che in tempo di pace o di guerra, dopo aver compiuto gli obblighi normali di ferma, venga, per qualsiasi motivo, richiamato in servizio o comunque vi rimanga d'autorità oltre il periodo di ferma.

Art. 2.

Le domande di concessione del soccorso sono fatte, anche verbalmente, al podestà del comune di residenza dai congiunti del militare i quali ritengano di avere titolo al soccorso.

In tal caso l'ufficio comunale raccoglie, nell'apposito modello allegato n. 1, tutti gli elementi necessari da sottoporre alla commissione comunale.

Art. 3.

Qualora sorgano dubbi circa la effettiva presentazione del militare alle armi, il podestà assume le opportune informazioni presso gli enti militari.

La corresponsione del soccorso è sospesa quando risulti che il militare non si sia effettivamente presentato alle armi.

Art. 4.

Quando le condizioni richieste per aver titolo al soccorso o ad un aumento del medesimo si siano verificate dopo la chiamata alle armi o dopo presentata la domanda di cui all'art. 2, gli interessati debbono farne esplicita richiesta. Dalla data di tale richiesta decorre il soccorso o l'aumento.

Art. 5.

In base alle deliberazioni prese dalla commissione comunale sulle domande di soccorso giornaliero, il podestà:

a) comunica la concessione deliberata all'ufficio postale competente e agli enti indicati nell'art. 22, mediante l'invio dei ruoli nominativi di cui all'art. 21, invio da effettuarsi con la nota di trasmissione di cui al modello allegato n. 2;

b) notifica ai richiedenti la concessione del soccorso od il rifiuto col modello allegato n. 3.

Art. 6.

Le decisioni delle commissioni di appello vengono partecipate dal presidente ai ricorrenti.

Ove tali decisioni abbiano modificate quelle delle commissioni comunali, la partecipazione deve essere fatta anche ai podestà, i quali provvedono per la relativa esecuzione nel modo indicato all'art. 30.

Ai podestà devono altresì essere comunicate, per la relativa esecuzione, le decisioni adottate d'ufficio dalle commissioni di appello, a senso dell'art. 15 della legge, nonchè quelle adottate dai Ministeri militari, a senso dell'art. 17 della legge stessa.

CAPO II.

Decorrenza e durata dei soccorsi.

Art. 7.

In tempo di mobilitazione il soccorso giornaliero decorre dal giorno della presentazione del militare alle armi o dal giorno della sua presentazione all'autorità comunale per esservi avviato, a meno che la domanda sia presentata dopo il primo mese dalla data stabilita per la presentazione alle armi, nel qual caso decorre dalla data della domanda.

Nel caso di congedamento isolato il soccorso continua fino a tutto il giorno successivo a quello nel quale il militare deve presentarsi al podestà del comune a seguito del congedamento.

Nel caso di congedamento collettivo il soccorso continua fino al giorno successivo a quello fissato come ultimo giorno di congedamento.

Il soccorso ai congiunti dei militari rimpatriati dall'estero perchè richiamati alle armi per mobilitazione decorre dal giorno in cui il militare ha lasciato la propria residenza fino a quello successivo al ritorno nella residenza stessa. Per determinare tale giorno deve essere computato il tempo necessario per raggiungere la residenza, a partire dal giorno che dall'autorità è fissato per il rimpatrio del militare.

Art. 8.

Il soccorso giornaliero nei casi diversi da quello di cui all'articolo precedente, se richiesto all'atto della chiamata e non oltre la presentazione alle armi, decorre dal giorno della presentazione. Se richiesto successivamente, decorre dal giorno della domanda.

Per la durata valgono le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 9.

Quando il titolo al soccorso sorga in seguito a matrimonio contratto posteriormente alla chiamata alle armi del militare e non vi sia prole prenata, il soccorso decorre dal giorno delle pubblicazioni, non mai però prima della chiamata alle armi.

Nel caso di prole prenata già riconosciuta o che venga legittimata all'atto del matrimonio, il soccorso decorre dal giorno della presentazione del militare alle armi o all'autorità comunale, tenendo presente il disposto del successivo art. 10.

Art. 10.

I figli nati posteriormente alla chiamata alle armi del loro padre sono ammessi o danno titolo al soccorso dal giorno della loro nascita.

Art. 11.

Quando il militare sia rinviato in congedo prima degli altri militari della sua classe, il soccorso ai congiunti cessa dal giorno successivo a quello del ritorno nella propria residenza, salvo che questi sia stato inviato in licenza straordinaria in attesa di congedo per riforma, nel qual caso il soccorso deve continuare fino a che il militare stesso sia stato inviato in congedo.

Art. 12.

Il soccorso giornaliero ai congiunti continua anche durante i periodi di licenza di qualunque genere, esclusa quella straordinaria (o illimitata) in attesa di congedo, salvo il disposto di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

In tempo di mobilitazione, nel caso di morte del militare, avvenuta in servizio per cause indipendenti dal servizio, il soccorso ai congiunti aventivi titolo continua fino a tutto il 90° giorno dopo quello in cui il militare avrebbe dovuto far ritorno al comune di residenza.

Lo stesso trattamento va fatto nel caso del militare riformato per cause indipendenti dal servizio, purchè egli sia divenuto inabile permanentemente a lavoro proficuo.

Art. 14.

In tempo di mobilitazione, quando all'atto del congedamento della classe o del contingente chiamato il militare trovasi ricoverato in ospedale o in altro luogo di cura, il soccorso, sempre che non vi sia diritto a pensione, continua fino a tutto il giorno successivo a quello in cui, a giudizio del direttore del luogo di cura, cessa la inabilità a lavoro proficuo, non mai però oltre il 90° giorno dalla data dell'uscita dal luogo di cura.

Art. 15.

In tempo di mobilitazione, nel caso di morte del militare per causa dipendente dal servizio il soccorso giornaliero continua fino a quando sia stata liquidata la pensione o concesso un acconto di essa. Lo stesso trattamento viene fatto nel caso che il militare sia riformato per causa dipendente dal servizio, purchè egli sia divenuto inabile permanentemente a lavoro proficuo.

Qualora la pensione venga negata, il soccorso, anche se interposto ricorso alla Corte dei Conti, cessa non però prima del 90° giorno da quello in cui il militare avrebbe dovuto far ritorno al comune di residenza.

Art. 16.

In tempo di mobilitazione, nel caso di morte del militare o di sua inabilità permanente a lavoro proficuo per cause dipendenti dal servizio militare, ai congiunti che, per effetto di tale morte o di tale inabilità, non hanno titolo a pensione, continua ad essere corrisposto il soccorso precedentemente accordato fino al termine di cui al secondo comma dell'articolo 15.

Art. 17.

In tempo di mobilitazione, nel caso di prigionia, di dispersione o scomparsa del militare, il titolo al soccorso continua fino a che la posizione del militare sia stata definita.

Intervenuta tale definizione, si applicano le norme inerenti alla posizione che in tal modo viene attribuita.

CAPO III

Modalità per il pagamento dei soccorsi.

Art. 18.

La competenza contabile, nonchè quella di controllo e di revisione in materia di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari della R. aeronautica è deferita agli stessi enti che vi provvedono per i militari del R. esercito, eccetto il caso previsto al terzo comma dell'art. 49.

Art. 19.

I comandi di corpo o di reparto, ai quali i militari appartengono, devono informare subito il competente ente militare (distretto, per i militari del R. esercito e della R. aeronautica o capitaneria di porto per i militari della R. marina) d'ogni variazione avvenuta nella posizione dei militari stessi che possa avere influenza per la continuazione o cessazione del soccorso giornaliero alle loro famiglie.

Avute le notificazioni di cui sopra e, ove esse importino sospensione o revoca di pagamento di soccorso, il distretto o la capitaneria di porto devono, con modello allegato n. 4, darne immediata comunicazione al podestà, il quale deve, a sua volta, fare le comunicazioni di cui al successivo art. 30.

Nel caso che trattisi di militari rimpatriati dall'estero, deve essere cura dei distretti o delle capitanerie di porto di fare immediata comunicazione ai rispettivi consolati agli effetti del soccorso giornaliero dei congiunti dei residenti all'estero.

Art. 20.

L'autorità militare che abbia ricevuto una comunicazione di cui all'articolo precedente, deve, se i congiunti del militare cui la comunicazione si riferisce risiedono nella circoscrizione di un altro comando militare, informare quest'ultimo per i provvedimenti di competenza.

Art. 21.

Agli effetti del pagamento dei sussidi, a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei militari alle armi, da parte degli uffici postali, i podestà dei comuni devono compilare, dopo ogni riunione deliberativa della commissione comunale, il ruolo nominativo con modello allegato n. 5, dei militari alle cui famiglie è stato concesso il sussidio.

Il ruolo nominativo deve essere distinto non solamente per ogni commissione comunale ma anche, nell'ambito di ogni commissione comunale, per ogni ufficio postale, presso il quale i congiunti del militare hanno dichiarato di voler effettuato il pagamento o presso il quale il podestà, in mancanza della predetta dichiarazione, abbia determinato che il pagamento debba effettuarsi.

Nel caso che in uno stesso comune vi siano più commissioni deve essere usata una numerazione a parte per ogni commissione.

Ciascuna famiglia o ciascun gruppo di congiunti, ai quali è concesso il soccorso, assume nel ruolo nominativo un proprio successivo numero d'ordine: tali numeri d'ordine devono essere attribuiti in modo che ciascuna commissione abbia una serie distinta e separata di numeri ed in maniera che non possa verificarsi ripetizione di numeri nei vari ruoli, sia che riguardino l'esercito, l'aeronautica ed i personali indicati nell'art. 2 della legge, sia che riguardino la marina.

Nella serie dei numeri di ogni ruolo nominativo deve esservi progressione senza interruzione.

Art. 22.

Il ruolo nominativo di cui all'art. 21 è redatto in quattro esemplari, uno dei quali rimane alla commissione comunale; gli altri tre sono, a cura del podestà, trasmessi rispettivamente:

a) all'ufficio postale;

b) al distretto o, se trattasi di militari della R. marina, alla capitaneria di porto;

c) all'ufficio di contabilità e di revisione del corpo d'armata e, se trattasi di militari del C.R.E.M., all'ufficio di revisione del Ministero della marina.

Art. 23.

Il podestà, contemporaneamente all'invio dei ruoli, di cui al precedente articolo, rilascia alla famiglia ammessa al soccorso un libretto conforme al modello allegato n. 6. Detto libretto deve essere esibito all'ufficio postale all'atto delle riscossioni.

Il libretto reca il numero corrispondente al numero d'ordine del ruolo nominativo.

Art. 24.

Il podestà, all'atto della concessione del soccorso, sceglie fra i congiunti beneficiati la persona delegata a riscuotere; ed ove a nessuno di essi possa essere affidato tale incarico è da lui designata altra persona.

È anche in facoltà del podestà, qualora i congiunti formino più famiglie o gruppi e vi sia tra essi dissenso, di designare un delegato a riscuotere per ciascuna famiglia o gruppo.

In tal caso però debbono essere istituite sul ruolo tante partite quante sono le famiglie o gruppi con riferimento, nella colonna annotazioni, alla partita corrispondente di ogni singolo gruppo.

Per ciascun gruppo deve anche essere istituito un libretto separato.

Art. 25.

E' in facoltà del beneficiario di richiedere, con apposita domanda al podestà, il passaggio del proprio conto ad altro comune per ragione di trasferimento di residenza. Alla domanda deve essere unito il libretto.

Il podestà, ricevuta tale domanda, dà comunicazione dell'avvenuto trasferimento, mediante modello allegato n. 7, alla commissione comunale ed all'ufficio postale con ordine,

a quest'ultimo, di chiudere la partita, nonchè, quando il trasferimento importi cambiamento di circoscrizione, agli enti indicati alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 22.

Trasmette quindi al podestà del comune di nuova residenza un estratto del ruolo nominativo, con l'indicazione dell'ultima rata riscossa, e restituisce il libretto al beneficiario.

Art. 26.

Il podestà del comune di nuova residenza, ricevuto l'estratto del ruolo di cui all'art. 25 compila e trasmette copia autentica dell'estratto all'ufficio postale incaricato del pagamento ed agli enti indicati alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 22, quando vi sia cambio delle rispettive circoscrizioni.

Nei casi di eventuali successive variazioni, la commissione comunale del luogo procede a inscrizione al ruolo, a senso dell'art. 31.

Art. 27.

E' in facoltà del beneficiario di richiedere, per motivi giustificati, il passaggio del proprio conto da un ufficio postale ad altro dello stesso comune. In tal caso il podestà ordina all'ufficio postale, che era stato incaricato del pagamento, la cancellazione del nominativo dal ruolo in suo possesso e trasmette all'ufficio postale indicato dal beneficiario un estratto autentico del ruolo, dandone comunicazione per le necessarie annotazioni, alla commissione comunale.

Art. 28.

I distretti militari e le capitanerie di porto, non appena ricevuti i ruoli nominativi, verificano se i militari dai quali deriva titolo al soccorso siano inscritti sui ruoli matricolari e se si siano effettivamente presentati alle armi. In caso negativo, con modello allegato n. 4, ne danno urgente comunicazione al podestà, che provvede subito per il ritiro del libretto al beneficiario e per le comunicazioni di cui all'articolo 30.

Compiono inoltre quegli altri riscontri che essi abbiano possibilità di fare circa la regolarità dei dati contenuti nei ruoli anzidetti, specialmente per quanto riguarda l'ammontare del soccorso concesso.

Nel caso che i distretti o le capitanerie di porto rilevino che nei ruoli nominativi siano compresi militari appartenenti ad altre circoscrizioni militari, ne danno partecipazione al podestà, e, mediante estratto di ruolo, al comando militare competente.

Art. 29.

Nel caso che dall'effettuato riscontro il distretto militare o la capitaneria di porto rilevino errori nei riguardi sia del titolo al soccorso sia del suo ammontare, ordinano la sospensione del pagamento, a mezzo della direzione provinciale delle poste competente, e ne danno immediata comunicazione rispettivamente al Ministero della guerra o al Ministero della marina.

Il Ministero della guerra o della marina, riconosciuta la effettiva irregolarità del pagamento, ne danno comunicazione al prefetto della provincia per l'accertamento delle singole responsabilità.

La eventuale denuncia all'autorità giudiziaria spetta rispettivamente al Ministero della guerra o al Ministero della marina.

Nel caso invece in cui il Ministero competente riconosca la regolarità del soccorso ne avverte la competente direzione provinciale delle poste perchè provveda al ripristino dei pagamenti con la corresponsione degli arretrati e ne dà comunicazione al distretto o alla capitaneria di porto.

Art. 30.

Nel caso che, sia in applicazione di decisione della commissione di appello, sia per effetto di ordine emanato dalle autorità militari, la concessione del soccorso debba essere soppressa o sospesa, il podestà ne dà immediata comunicazione all'ufficio postale, con ordine di sospendere i pagamenti, nonchè alla commissione comunale, per le annotazioni a ruolo, ed agli altri enti indicati nell'art. 22, con modello allegato n. 8.

In pari tempo provvede a ritirare subito ai beneficiari il libretto personale in loro possesso.

Art. 31.

Nei casi di variazione di qualunque genere nel soccorso, sia in rapporto alla misura del soccorso stesso, sia in rapporto alle persone beneficiarie, deve essere fatta una nuova inscrizione in ruolo, previo annullamento nel ruolo di quella precedente.

Di ogni variazione deve essere data partecipazione agli interessati, mediante annotazione da apporsi sul libretto personale in loro possesso, nonchè agli enti indicati nell'articolo 22, con modello allegato n. 9.

Art. 32.

Il pagamento del soccorso è effettuato a quindicine maturate. Il mese è considerato di due esatte quindicine, qualunque sia il numero dei giorni che compongono il mese stesso.

Allorquando l'inizio del soccorso e il termine di esso non coincidono col primo e col sedicesimo giorno del mese, il primo e l'ultimo pagamento vengono effettuati per il numero effettivo di giorni per i quali il soccorso deve essere corrisposto.

In casi particolarmente gravi la commissione comunale può deliberare che sia anticipato l'ammontare del soccorso per la prima quindicina. Di tale deliberazione essa avverte l'interessato e ne dà contemporaneamente comunicazione all'ufficio postale. Della relativa somma l'Amministrazione postale si rimborsa nel modo consueto.

Della concessione dell'anticipo deve essere presa nota nel ruolo nominativo modello allegato n. 5, nella colonna « annotazioni ».

Art. 33.

L'ufficio postale, all'atto di ogni pagamento, trascrive le indicazioni necessarie nell'elenco modello allegato n. 10, sul quale fa apporre la firma di quietanza del percipiente.

CAPO IV.

Contabilità, controlli, rimborsi.

Art. 34.

Gli elenchi redatti e quietanzati, come prescrive l'art. 33, sono versati dall'ufficio postale alla competente direzione provinciale delle poste, nei modi e nei termini prescritti dall'Amministrazione postale.

La direzione provinciale delle poste compila ogni quindici giorni, distintamente per ciascun distretto militare o capitaneria di porto, un riepilogo conforme al modello allegato n. 11 degli elenchi ricevuti dall'ufficio postale. Chiede quindi alla competente Amministrazione militare il rimborso dell'ammontare corrispondente mediante modello allegato n. 12.

Art. 35.

I distretti militari, ricevute le richieste di rimborso di cui all'art. 34, chiedono ai competenti uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata la emissione di appositi ordinativi sulla contabilità speciale di cui all'art. 43.

Detti ordinativi sono intestati al distretto richiedente e commutabili in quietanza di entrata alla contabilità speciale dell'Amministrazione postale per la trasmissione di fondi all'Ordinatore per vaglia e risparmi.

Di tali ordinativi i distretti militari rilasciano ricevuta agli uffici di contabilità e di revisione.

Art. 36.

Le capitanerie di porto, ricevute le richieste di rimborso di cui all'art. 34, emettono sugli ordini di accreditamento, di cui all'art. 43, ordinativi di pagamento da commutarsi in quietanza di entrata alla contabilità speciale dell'Amministrazione postale per la trasmissione di fondi all'Ordinatore per vaglia e risparmi.

Art. 37.

La direzione provinciale delle poste, ricevuta la quietanza di entrata di cui agli art. 35 e 36, trasmette, con elenco modello allegato n. 13, ai distretti militari o alle capitanerie di porto il riepilogo di cui all'art. 34, corredato dei relativi elenchi dei pagamenti giornalieri cui il riepilogo si riferisce. I distretti militari e le capitanerie di porto ne rilasciano ricevuta con il modello allegato n. 13.

Art. 38.

I distretti militari e le capitanerie di porto, ricevuti dalla direzione delle poste i riepiloghi e gli elenchi di cui all'art. 37, ne effettuano il controllo, sulla base sia dei ruoli nominativi e relative variazioni in loro possesso, sia di tutti gli altri elementi di cui possono avere cognizione, provvedendo, ove occorra, a senso dell'art. 29.

Art. 39.

Nel caso che dal riscontro di cui all'art. 38 il distretto o la capitaneria di porto rilevino irregolarità contabili, stralciano dai riepiloghi il corrispondente elenco e lo rinviano, con modello allegato n. 14, alle direzioni provinciali delle poste per la regolarizzazione o per gli eventuali provvedimenti del caso.

Gli elenchi di pagamento, riconosciuti regolari o regolarizzati nel modo sopraindicato, sono ammessi a rendiconto.

Art. 40.

Il distretto qualora rilevi che nell'elenco di pagamento figura un nome non esistente nei ruoli nominativi modello allegato n. 5, in suo possesso, prima di restituire il titolo alla competente direzione provinciale delle poste chiede, con modello allegato n. 15, alla capitaneria di porto di propria circoscrizione, se il nome stesso esista nei ruoli nominativi di sua competenza.

Analogamente la capitaneria di porto provvede nei riguardi del distretto militare.

Ove la risposta sia affermativa, il titolo è ammesso a rendiconto senza far luogo a rimborso tra l'Amministrazione della guerra e quella della marina, dovendosi gli errori del genere ritenere compensati; però gli uffici di revisione di cui all'art. 22 lettera c) devono darsi reciproca comunicazione dell'avvenuta compensazione mediante modello allegato n. 16.

Art. 41.

Il rimborso dei titoli stralciati, a senso dell'art. 39, viene effettuato mediante compensazione con le partite successive. Qualora ciò non sia possibile, la somma corrispondente ai titoli stralciati viene dalla direzione provinciale delle poste versata in tesoreria per essere reintegrata nei capitoli di spesa del Ministero della guerra o del Ministero della marina.

Art. 42.

Il rendiconto di cui agli articoli 39 e 40 è compilato ed inviato trimestralmente, per il riscontro definitivo, dai distretti militari ai rispettivi uffici di contabilità e di revisione dei comandi di corpo d'armata e dalle capitanerie di porto all'ufficio di revisione del Ministero della marina. Al rendiconto trimestrale vanno annessi i riepiloghi ed i relativi elenchi dei pagamenti giornalieri riconosciuti regolari.

Art. 43.

I fondi stanziati sul bilancio della Guerra per soccorsi alle famiglie dei militari alle armi affluiranno alle contabilità speciali istituite a favore degli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, secondo il bisogno e mediante ordini di accreditamento commutabili in quietanze di entrata alle contabilità speciali stesse.

Per la Marina non verranno istituite contabilità speciali e gli ordini di accreditamento saranno emessi dal Ministero della marina a favore delle capitanerie di porto.

Art. 44.

Le spese per i soccorsi alle famiglie bisognose dei personali indicati nell'art. 2 della legge, i quali non abbiano ancora concorso definitivamente alla leva, graveranno sul bilancio della Guerra.

Art. 45.

Il soccorso al militare in licenza, escluse quelle di convalescenza, va commisurato, agli effetti dell'art. 18 della legge, in rapporto alla località, dove il militare stesso è inviato in licenza.

Il pagamento di tale soccorso, quando non si verifichi il caso di cui all'ultimo comma del citato art. 18, è effettuato dal distretto militare o dalla capitaneria di porto ed, in mancanza, dal locale comando dell'Arma dei carabinieri reali, su presentazione, da parte del militare stesso, del biglietto di licenza, nonchè del libretto di concessione del soccorso dei propri congiunti.

Il distretto militare o la capitaneria di porto ed il comando dell'Arma dei carabinieri reali, all'atto del pagamento, faranno apporre la firma per quietanza su apposito modello allegato n. 17, sul quale è annotato anche il numero di ruolo corrispondente al numero del libretto di concessione.

Art. 46.

Il distretto militare o la capitaneria di porto inscrivono direttamente nei propri rendiconti le somme pagate ai militari in licenza di cui al precedente articolo, allegandovi i rispettivi moduli di pagamento quietanzati.

Il comando dell'Arma dei carabinieri reali chiede invece il rimborso delle somme pagate al rispettivo distretto militare o capitaneria di porto, allegando alle richieste i relativi moduli quietanzati e conservandone copia.

Le richieste sono fatte, secondo il bisogno, in rapporto alle disponibilità di cassa.

Il comando del corpo, nel caso di cui all'ultima parte dell'art. 18 della legge, alla fine di ogni mese, chiede al distretto

militare o alla capitaneria di porto il rimborso delle somme anticipate ai militari in licenza, allegando alle richieste le ricevute rilasciate dai militari.

Art. 47.

Il distretto militare o la capitaneria di porto, dopo aver accertata la regolarità dei pagamenti e delle anticipazioni di cui all'articolo precedente ed eseguito il rimborso, inscrivono nei propri rendiconti le somme pagate, allegandovi i moduli quietanzati, e le ricevute di cui all'articolo stesso.

Art. 48.

I congiunti bisognosi residenti all'estero dei militari rimpatriati per chiamata alle armi devono rivolgere la richiesta del soccorso giornaliero al consolato nel cui territorio risiedono.

CAPO V.

Disposizioni speciali per i richiami non superiori a 45 giorni.

Art. 49.

Per i richiami in tempo di pace aventi durata non superiore a 45 giorni la commissione comunale compila, anzichè il ruolo modello allegato n. 5, un ruolo conforme al modello allegato n. 18.

Il podestà trasmette il ruolo stesso al distretto militare o capitaneria di porto e dà partecipazione al beneficiario dell'avvenuta concessione mediante emissione di un libretto modello allegato n. 19, contenente i titoli di pagamento esigibili presso l'ufficio postale. Di tale libretto non può, in alcun caso, essere rilasciato duplicato.

Qualora i richiami per i militari della R. aeronautica vengano effettuati direttamente dall'amministrazione dell'aeronautica, il ruolo n. 18 deve essere trasmesso, anzichè al distretto, al centro di reclutamento e mobilitazione della R. aeronautica.

Art. 50.

Il pagamento è effettuato a quindicine o restanti frazioni maturate.

La decorrenza delle singole quindicine è determinata tenendo presente quella iniziale segnata nella seconda pagina del libretto.

In casi particolarmente gravi la commissione comunale può deliberare che sia anticipato l'ammontare del soccorso per la prima quindicina. Di tale deliberazione essa avverte l'interessato e ne dà contemporaneamente comunicazione all'ufficio postale. Della relativa somma l'amministrazione postale si rimborsa nel modo consueto.

Della concessione dell'anticipo deve essere presa nota nel ruolo nominativo modello allegato n. 18, nella colonna « annotazioni ».

Spetta al Ministero della guerra, d'intesa con i Ministeri interessati, di stabilire le ulteriori modalità per il pagamento e per il rimborso di tali soccorsi.

E' però in facoltà dei Ministeri militari di stabilire che anche nel caso di richiamo non superiore a 45 giorni il pagamento del soccorso avvenga con le modalità stabilite per i richiami aventi durata superiore a 45 giorni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:

MUSSOLINI.

MODELLI

ALLEGATI AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 22 GENNAIO 1934-XII, N. 115, RIGUARDANTE I SOCCORSI GIORNALIERI ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE DEI MILITARI RICHIAMATI O TRATTENUTI ALLE ARMI

Nota. — Tutti i modelli allegati al presente regolamento vanno redatti su carta di colore verde quando il titolo al soccorso derivi da militari del C. R. E. M. (o provenienti dal C. R. E. M. nel caso di cui al 2° comma dell'art. 20 della legge); di colore rosa nel caso di cui al 3° comma dell'art. 49 del regolamento; di colore bianco in tutti gli altri casi.

Su tutti i modelli di colore verde deve essere stampata la seguente indicazione: « Per famiglia di militari del C. R. E. M. o provenienti dal C. R. E. M. ».

Su quelli di colore rosa: « Per famiglia di militari dell'Aeronautica ».

ART. 2 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 1

Domanda verbale di soccorso fatta al Podestà del Comune di ....

Richiedente
- Cognome, nome e paternità ....
- Residenza ....

Militare dante titolo al soccorso
- Cognome, nome e paternità ....
- Anno di nascita ....
- Grado ed Arma ....
- Ente presso cui presta servizio ....
- Data e centro di presentazione ....

Indicazioni relative ai singoli congiunti per i quali il soccorso è richiesto (1)
- ....
- ....
- ....
- ....
- ....

Altre indicazioni che si ritenesse opportuno raccogliere per facilitare il compito della Commissione
- ....
- ....
- ....
- ....
- ....
- ....

.... lì ....

IL PODESTÀ

....

(1) Trascrivere tutte le indicazioni necessarie, in relazione alle disposizioni dell'art. 3 della Legge che è riportato a tergo.

ART. 3 DELLA LEGGE 22 GENNAIO 1934-XII, N. 115.

I congiunti che possono beneficiare del soccorso di cui al precedente articolo sono i seguenti:

a) la moglie, anche se separata legalmente, purchè con diritto agli alimenti;

b) i figli (legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti - o nelle condizioni di cui all'art. 193 Codice civile - adottivi) e figliastri, purchè minori degli anni 14 od anche di età superiore, se inabili al lavoro;

c) i genitori (legittimi o adottivi, padre e madre di figlio legalmente riconosciuto) padrigni e matrigne, purchè abbiano compiuto 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro;

d) fratelli e sorelle, orfani di entrambi i genitori, qualora siano minori degli anni 14, o anche di età superiore se inabili al lavoro;

e) avo ed ava, purchè vedova, che abbiano compiuto 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro e non abbiano figli maschi o altri nepoti maschi, di età superiore ai 18 anni, i quali non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.

ART. 5 e 23 DEL REGOLAMENTO **MODELLO ALLEGATO 3**

PROVINCIA DI ....

COMUNE DI ....

N. .... *di prot.* ...., addì ....

OGGETTO

Soccorsi a congiunti di militari richiamati alle armi.

Si trasmette un (1) ....

Ruolo nominativo relativo alla concessione del soccorso giornaliero a n. ...... famiglie bisognose comprese nel ruolo stesso dal numero .... al numero.........

Il numero del Ruolo di ciascuna partita è corrispondente a quello del libretto rilasciato al delegato a riscuotere.

IL PODESTÀ

All'Ufficio Postale

di ....

(2) *Al* ....

di ....

(3) *All' Ufficio di Contabilità e Revisione di* ....

---

(4) ....

AL PODESTÀ DEL COMUNE DI ....

N......... di prot.

Si dichiara di aver ricevuto in data odierna dal Podestà del Comune di........ un Ruolo nominativo relativo alla concessione del soccorso a n......... famiglie bisognose comprese nel Ruolo stesso dal numero .... al numero ....

.... addì ....

IL CAPO DELL'UFFICIO

....

Per le note vedere a tergo.

NOTE.

(1) Quando trattasi di comunicazione di cui all'art. 25, terzo comma, del Regolamento, aggiungere le parole « estratto autentico ».

(2) Al comando del Distretto militare o Capitaneria di Porto.

(3) Del Corpo d'armata, oppure, del Ministero della marina.

(4) Timbro lineare dell'Ufficio che ha ricevuto i Ruoli e ne accusa ricevuta.

ART. 5 DEL REGOLAMENTO.

In base alle deliberazioni prese dalla commissione comunale sulle domande di soccorso giornaliero, il podestà:

a) comunica la concessione deliberata all'ufficio postale competente e agli enti indicati nell'art. 22, mediante l'invio dei ruoli nominativi di cui all'art. 21, invio da effettuarsi con la nota di trasmissione di cui al modello allegato n. 2;

b) notifica ai richiedenti la concessione del soccorso od il rifiuto col modello allegato n. 3.

ART. 22 DEL REGOLAMENTO.

Il ruolo nominativo di cui all'art. 21 è redatto in 4 esemplari, uno dei quali rimane alla Commissione comunale; gli altri tre sono, a cura del podestà, trasmessi rispettivamente:

a) all'ufficio postale;

b) al distretto o, se trattasi di militari della R. marina, alla capitaneria di porto;

c) all'ufficio di contabilità e di revisione del Corpo d'armata e, se trattasi di militari del C. R. E. M., all'ufficio di revisione del Ministero della marina.

ART. 5 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 3

PROVINCIA DI ....

COMUNE DI ....

Ufficio .... Commissione (1)...........

N. .... *di prot.* Posizione N. (2).............

..............addì...........

OGGETTO

—

Soccorso a congiunti di militari richiamati alle armi.

Si partecipa alla S. V. che la domanda intesa ad ottenere il soccorso giornaliero per effetto del richiamo alle armi del (3)............ (4).... è stata accolta (5)................

(6) *La S. V. potrà, pertanto recarsi a questo ufficio a partire dal giorno........ per ritirare il libretto di riscossione che le verrà rilasciato esibendo la presente comunicazione.*

Al ....

....

IL PODESTÀ

Avvertenza. — **Per il disposto dell'art. 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione Provinciale d'Appello entro 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento stesso.**

Il sottoscritto, Messo Comunale di .... dichiara di aver oggi notificato il presente provvedimento, consegnandolo nelle mani di ....

...................., addì ....

IL MESSO COMUNALE

....

DICHIARAZIONE DI ESEGUITA NOTIFICA

Il sottoscritto, Messo Comunale di........... dichiara di aver in data odierna eseguito la notifica nelle mani di .... della partecipazione N......... di protocollo, relativa alla deliberazione della Commissione dei soccorsi ai congiunti di militari richiamati alle armi.

.... addì ....

IL MESSO COMUNALE

N O T E.

(1) Indicare se la Commissione è unica nel Comune. Se nel Comune sono costituite più Commissioni indicare il numero d'ordine della Commissione deliberante.

(2) Il numero deve essere eguale a quello del Ruolo e va indicato solo nel caso di accoglimento della domanda.

(3) Grado. cognome, nome e paternità del militare alle armi.

(4) Se la domanda è stata respinta, alle parole «è stata accolta» premettere «non».

(5) Indicare se parzialmente o integralmente.

(6) Se la domanda è stata respinta cancellare le parole in corsivo.

ART. 5 DEL REGOLAMENTO.

In base alle deliberazioni prese dalla Commissione comunale sulle domande di soccorso giornaliero, il podestà:

a) comunica la concessione deliberata all'ufficio postale competente e agli enti indicati nell'art. 22, mediante l'invio dei ruoli nominativi di cui all'art. 21, invio da effettuarsi con la nota di trasmissione di cui al modello allegato n. 2;

b) notifica ai richiedenti la concessione del soccorso od il rifiuto col modello allegato n. 3.

ART. 19, 28 E 30 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 4

COMANDO DEL (1) ....

N. .... *di prot.* .... addì...........

OGGETTO

Soccorso alle famiglie dei militari alle armi.

Si comunica che il militare (2) ....
....
(3) ....

Di conseguenza il soccorso concesso ai congiunti del militare stesso di cui al N. ...... del ruolo nominativo deve essere immediatamente (4) ....

La S. V. dovrà subito adottare i provvedimenti di cui all'art. 28 del Regolamento riportato a tergo.

Gli estremi della presente comunicazione dovranno essere trascritti nelle annotazioni del ruolo nominativo (Mod. 5) e sul libretto in possesso dei percipienti. Il libretto dovrà essere ritirato.

Al Podestà del Comune

di ....

Il Comandante del (1)

COMUNE DI ....

Si dichiara di aver ricevuto, in data odierna, la nota N. .... in data.............. relativa alla (5) .... del soccorso concesso ai congiunti del militare (2)......... di cui al N. .... del ruolo nominativo.

Il pagamento è stato effettuato fino a tutto il giorno............... e si è provveduto al ritiro del relativo libretto.

.........................., li ....

IL PODESTÀ

AL COMANDO DEL (1) ....

N O T E.

(1) Distretto militare o Capitaneria di porto.
(2) Grado, cognome, nome e paternità del militare alle armi.
(3) È stato denunziato disertore, è stato denunziato, è stato inviato alla compagnia di correzione, non si è presentato alle armi, ecc. ecc.
(4) Soppresso o sospeso.
(5) Soppressione o sospensione.

ART. 19 DEL REGOLAMENTO

I Comandi di corpo o di reparto, ai quali i militari appartengono, devono informare subito il competente ente militare (distretto, per i militari del R. esercito e della R. aeronautica o capitaneria di porto per i militari della R. marina) d'ogni variazione avvenuta nella posizione dei militari stessi che possa avere influenza per la continuazione o cessazione del soccorso giornaliero alle loro famiglie.

Avute le notificazioni di cui sopra e, ove esse importino sospensione o revoca di pagamento di soccorsi, il distretto o la capitaneria di porto devono, con modello allegato n. 4, darne immediata comunicazione al podestà il quale deve, a sua volta, fare le comunicazioni di cui al successivo art. 30.

Nel caso che trattisi di militari rimpatriati dall'estero, deve essere cura dei distretti o delle capitanerie di porto di fare immediata comunicazione ai rispettivi consolati agli effetti del soccorso giornaliero dei congiunti dei residenti all'estero.

ART. 28 DEL REGOLAMENTO

I distretti militari e le capitanerie di porto, non appena ricevuti i ruoli nominativi, verificano se i militari, dai quali deriva titolo al soccorso siano inscritti sui ruoli matricolari e se si siano effettivamente presentati alle armi. In caso negativo ne danno urgente comunicazione al podestà, che provvede subito per il ritiro del libretto al beneficiario e per le comunicazioni di cui all'art. 30.

Compiono inoltre quegli altri riscontri che essi abbiano possibilità di fare circa la regolarità dei dati contenuti nei ruoli anzidotti, specialmente per quanto riguarda l'ammontare del soccorso concesso.

Nel caso che i distretti o le capitanerie di porto rilevino che nei ruoli nominativi siano compresi militari appartenenti ad altra circoscrizione militare, ne danno partecipazione al podestà, e, mediante estratto di ruolo, al comando militare competente.

ART. 30 DEL REGOLAMENTO

Nel caso che, sia in applicazione di decisione della commissione di appello, sia per effetto di ordine emanato dalle autorità militari, la concessione del soccorso debba essere soppressa o sospesa, il podestà ne dà immediata comunicazione all'ufficio postale, con ordine di sospendere i pagamenti, nonchè alla commissione comunale, per le annotazioni a ruolo, ed agli altri enti indicati nell'art. 22, con modello allegato n. 8.

In pari tempo provvede a ritirare subito ai beneficiari il libretto personale in loro possesso.

ART. 21 DEL REGOLAMENTO

MODELLO ALLEGATO 5

PROVINCIA DI ....

COMUNE DI ....

Distretto militare di ....
o
Capitaneria di Porto di ....

COMMISSIONE [1] ....

RUOLO nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per ogni quindicina dall'Ufficio Postale di ....

Distretto militare di ....
o
Capitaneria di Porto di ....

.............................., *addì* ....

IL PODESTÀ

....

Il Segretario della Commissione

....

[1] Indicare se trattasi di Commissione unica nel Comune. Se nel Comune vi sono più Commissioni, indicare il numero d'ordine della Commissione stessa (I, II, III, ecc.).

cm.

cm. 50

Numero d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITÀ del Beneficiario e grado di parentela col militare alle armi	MILITARE RICHIAMATO O TRATTENUTO					Delegato a riscuotere per i congiunti di cui alla colonna 2	Misura del soccorso	
		Cognome Nome e Paternità	Grado	Data e luogo di nascita	Residenza all'atto della chiamata alle armi	Centro e data di presentazione alle armi		Importo giornaliero per ogni congiunto di cui alla col. 2	Importo quindicinale complessivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 .... 2 .... 3 .... 4 .... 5 .... 6 .... 7 .... 8							L. .... » .... » .... » .... » .... » .... » .... » .... Tot. L.	L. ....
	1 .... 2 .... 3 .... 4 .... 5 .... 6 .... 7 .... 8							L. .... » .... » .... » .... » .... » .... » .... » .... Tot. L.	L. ....
	1 .... 2 .... 3 .... 4 .... 5 .... 6 .... 7 .... 8							L. .... » .... » .... » .... » .... » .... » .... » .... Tot. L.	L. ....
	1 .... 2 .... 3 .... 4 .... 5 .... 6 .... 7 .... 8							L. .... » .... » .... » .... » .... » .... » .... » .... Tot. L.	L. ....
	1 .... 2 .... 3 .... 4 .... 5 .... 6 .... 7 .... 8							L. .... » .... » .... » .... » .... » .... » .... » .... Tot. L.	L. ....

N. B. - Per ogni casella della colonna 2 **indicare** i nomi dei singoli **congiunti** che per ciascun militare hanno diritto al soccorso **nell'ordine di cui**

ESEMPIO PRATICO

N. d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITÀ del Beneficiario e grado di parentela col militare alle armi	MILITARE RICHIAMATO O TRATTENUTO					Delegato a riscuotere per i congiunti di cui alla colonna 2	Misura del soccorso (1)		Decorrenza del soccorso	Bollo a data dell'Ufficio Postale attestante l'effettuato pagamento per ciascuna quindicina o Bollo di riscontro per gli altri Uffici di cui all'art. 22 del Regolamento	Annotazioni
		Cognome nome e paternità	Grado	Data e luogo di nascita	Residenza all'atto della chiamata alle armi	Centro e data di presentazione alle armi		Importo giornaliero per ogni congiunto di cui alla col. 2	Importo quindicinale complessivo			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 *Bravi Amelia fu Giovanni moglie* 2 *Tili Gino di Augusto figlio* 3 *Tili Anna » figlia* 4 *Tili Luisa » »* 5 *Tili Elena » »*	*Tili Augusto di Gino*	*Caporale*	*Albano 12-12-19..*	*Roma*	*Distretto di Roma 1-5-19..*	*Bravi Amelia maritata Tili*	L. 0,85 » 0,45 » 0,45 » 0,45 » 0,45 *Tot.* L. 2,65	L. 39,75	*1-5-19..*		

(1) In caso di mobilitazione la misura verrà diversamente determinata, a senso dell'art. 5 della legge.

ART. 23 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 6

COMUNE DI ....

UFFICIO POSTALE DI..................

LIBRETTO N. ....

(Non cedibile nè pignorabile nè sequestrabile)

Articolo 8 della Legge 22 gennaio 1934-XII – N. 115

SUCCORSO ALLE FAMIGLIE DEI MILITARI RICHIAMATI O TRATTENUTI ALLE ARMI

Da esibire all'atto di ogni singola riscossione

— 1 —

PROVINCIA DI .... *DISTRETTO DI* [1] ....

COMUNE DI ....

COMMISSIONE [2] ....

LIBRETTO N.[3] ....

Rilasciato al Signor [4] ....

(Delegato a riscuotere per i congiunti entro descritti) in seguito alla deliberazione emessa in data .... ***dalla suddetta Commissione per l'avvenuto richiamo alle armi del*** [5] ....

....

....

(1) o Capitaneria di Porto.
(2) Unica ovvero numerazione della medesima.
(3) Numero corrispondente a quello del Ruolo nominativo.
(4) Cognome, nome e paternità del Delegato a riscuotere.
(5) Grado, arma, cognome, nome e paternità del militare dante titolo al soccorso.

— 2 —

Il soccorso giornaliero è concesso nella seguente misura ai sottoindicati congiunti:

(1)
1. .... L. ....
2. .... » ....
3. .... » ....
4. .... » ....
5. .... » ....
6. .... » ....
7. .... » ....
8. .... » ....

TOTALE GIORNALIERO L. ....

corrispondenti a quindicinali L. ....

(lire [2]..)

Il soccorso decorre dal giorno .... Il pagamento è effettuato a quindicina maturata presso l'ufficio postale di .... con quietanza del Sig. .... delegato a riscuotere.

.... *addì* ....

IL DELEGATO A RISCUOTERE — Bollo del Comune — IL PODESTÀ

(1) Cognome, nome, paternità e grado di parentela col militare di ciascun congiunto. — (2) Importo in tutte lettere.

— 3 —

1ª VARIAZIONE

Il soccorso giornaliero di cui al presente libretto, per effetto del...
.... è
(1) sospeso.
ripristinato.
soppresso.
pagabile con quietanza del Sig. ....
nuovo delegato a riscuotere.

Bollo del Comune

IL PODESTÀ

2ª VARIAZIONE

Il soccorso giornaliero di cui al presente libretto, per effetto del...
.... è
(1) sospeso.
ripristinato.
soppresso.
pagabile con quietanza del Sig. ....
nuovo delegato a riscuotere.

Bollo del Comune

IL PODESTÀ

(1) Cancellare le parole che non corrispondono alla variazione.

— 4 —

3ª VARIAZIONE

Il soccorso giornaliero di cui al presente libretto, per effetto del...
.... è
(1) sospeso.
ripristinato.
soppresso.
pagabile con quietanza del Sig. ....
nuovo delegato a riscuotere.

Bollo del Comune

IL PODESTÀ

4ª VARIAZIONE

Il soccorso giornaliero di cui al presente libretto, per effetto del...
.... è
(1) sospeso.
ripristinato.
soppresso.
pagabile con quietanza del Sig. ....
nuovo delegato a riscuotere.

Bollo del Comune

IL PODESTÀ

(1) Cancellare le parole che non corrispondono alla variazione.

ART. 25 E 27 DEL REGOLAMENTO MODELLO ALLEGATO 7

PROVINCIA DI ....

COMUNE DI .... *UFFICIO* ....

N. .... *di prot.* ...., addì ....

OGGETTO

Soccorsi ai congiunti dei militari alle armi.

A richiesta del Sig. .... beneficiario della partita relativa al soccorso giornaliero di cui al N. .... del Ruolo nominativo, emesso dalla Commissione .... di questo Comune in data ...., la partita stessa è trasferita all'Ufficio Postale del Comune di ....

Si dispone perciò la immediata cancellazione della suddetta partita dal Ruolo in possesso di codesto Ufficio Postale.

Si prega inoltre di voler subito comunicare allo scrivente quale sia l'ultima rata quindicinale pagata.

All'Ufficio Postale

di ....

e per conoscenza:

alla Commissione comunale

IL PODESTÀ

UFFICIO POSTALE DI ....

Si dichiara di avere ricevuto, in data odierna, la nota N. ...... in data .... con l'ordine della chiusura della partita relativa al soccorso giornaliero di cui al N. .. ... del Ruolo nominativo emesso dalla Commissione .... per effetto del trasferimento della partita stessa all'Ufficio Postale del Comune di ....

La partita di cui trattasi è stata chiusa e l'ultimo pagamento effettuato è quello riferentesi alla quindicina decorrente dal .... al ....

................., li ....

L'UFFICIALE POSTALE

Al Comune di . . . .

Ufficio di . . . .

ART. 25 DEL REGOLAMENTO

È in facoltà del beneficiario di richiedere, con apposita domanda al podestà, il passaggio del proprio conto ad altro Comune per ragione di trasferimento di residenza. Alla domanda deve essere unito il libretto.

Il podestà, ricevuta tale domanda, dà comunicazione dell'avvenuto trasferimento, mediante modello allegato n. 7, alla Commissione comunale ed all'ufficio postale, con ordine, a quest'ultimo di chiudere la partita, nonchè, quando il trasferimento importi cambiamento di circoscrizione, agli enti indicati alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 22.

Trasmette quindi al podestà del Comune di nuova residenza un estratto del ruolo nominativo, con l'indicazione dell'ultima rata riscossa e restituisce il libretto al beneficiario.

ART. 27 DEL REGOLAMENTO

È in facoltà del beneficiario di richiedere, per motivi giustificati, il passaggio del proprio conto da un ufficio postale ad altro dello stesso Comune. In tal caso il podestà ordina all'ufficio postale che era stato incaricato del pagamento, la cancellazione del nominativo dal ruolo in suo possesso e trasmette all'ufficio postale indicato dal beneficiario un estratto autentico del ruolo, dandone comunicazione, per le necessarie annotazioni, alla Commissione comunale.

ART. 30 DEL REGOLAMENTO

MODELLO ALLEGATO 8

PROVINCIA DI ....

COMUNE DI .... *UFFICIO* ....

N. .... *di prot.*

.... addì.................

OGGETTO

—

Soccorso ai congiunti dei militari alle armi.

All'Ufficio Postale

di ....

e, per conoscenza:

Al (1) ....

All'Ufficio Contabilità e Revisione (4)

....

Alla Commissione Comunale

....

Si comunica che in seguito ad ordine del (1)....................................

....

è (2)............ qualsiasi pagamento relativo al soccorso giornaliero ai congiunti del militare (3) ....

di cui al n. .... del Ruolo nominativo emesso dalla Commissione .... di questo Comune.

IL PODESTÀ

UFFICIO POSTALE DI ....

Si dichiara di avere ricevuto, in data odierna, la nota N. .... in data .... con l'ordine di (5) .... del pagamento relativo al soccorso giornaliero ai congiunti del militare (3) .... di cui al N. .... del Ruolo nominativo della Commissione ....

L'ultimo pagamento effettuato a favore dei predetti congiunti è quello riferentesi alla quindicina decorrente dal .... al .... (6)..

.... Addì..............

L'UFFICIALE POSTALE

Al Comune di . . . .

Ufficio di . . . .

N O T E.

(1) Autorità che ha ordinato la sospensione o soppressione (Commissione d'Appello, Distretto Militare o Capitaneria di Porto).

(2) Sospeso o soppresso.

(3) Grado, cognome, nome e paternità del militare.

(4) Del Ministero della Marina se trattasi di militare del C. R. E. M., del Corpo d'Armata in tutti gli altri casi.

(5) Sospensione o soppressione.

(6) In caso di ordine di soppressione deve essere scritta la seguente frase: « Dichiaro di aver chiusa la partita ».

ART. 30 DEL REGOLAMENTO

Nel caso che, sia in applicazione di decisione della Commissione di appello, sia per effetto di ordine emanato dalle autorità militari, la concessione del soccorso debba essere soppressa, o sospesa, il podestà ne dà immediata comunicazione all'ufficio postale, con ordine di sospendere i pagamenti, nonchè alla Commissione comunale, per le annotazioni a ruolo, ed agli altri enti indicati nell'art. 22 con modello allegato n. 8.

In pari tempo provvede a ritirare subito ai beneficiari il libretto personale in loro possesso.

ART. 31 DEL REGOLAMENTO

MODELLO ALLEGATO 9

PROVINCIA DI ....

COMUNE DI .... *UFFICIO* ....

N. .... *di prot.*

OGGETTO

................, *addì*........

Variazione di soccorso ai congiunti dei militari alle armi.

All'Ufficio Postale

di ....

e, per conoscenza:

al (4) ....

di ....

All'Ufficio Contabilità e Revisione

del (5)................

Si comunica che per effetto della (1).........
............del militare alle armi (2) ....
il soccorso giornaliero concesso ai congiunti del militare predetto di cui al N....... del Ruolo nominativo emesso dalla Commissione.........
di questo Comune è (3) ....

Codesto Ufficio Postale deve quindi chiudere la partita.

IL PODESTÀ

UFFICIO POSTALE DI ....

Dichiaro di aver ricevuto, in data odierna, la nota N. .... in data ....
con l'ordine di (6)...... del pagamento relativo al soccorso giornaliero ai congiunti del militare (2)........... di cui al N.......... del Ruolo nominativo della Commissione
....

In conseguenza la partita è stata chiusa e l'ultimo pagamento effettuato a favore dei predetti congiunti è quello riferentesi alla quindicina decorrente dal ....
al..........

.... li..................

L'UFFICIALE POSTALE

Al Comune di ....

Ufficio ....

N O T E.

(1) Della nascita del 1°, 2°, ecc. figlio — oppure — della morte del........ congiunto con titolo a soccorso.

(2) Grado, cognome, nome e paternità del militare alle armi.

(3) Aumentato, diminuito, soppresso, ecc.

(4) Distretto Militare o Capitaneria di Porto.

(5) Del Ministero della marina se trattasi di militari del C. R. E. M., del Corpo d'armata, in tutti gli altri casi.

(6) Variazione o soppressione.

ART. 31 DEL REGOLAMENTO

Nei casi di variazione di qualunque genere nel soccorso, sia in rapporto alla misura del soccorso stesso, sia in rapporto alle persone beneficiarie, deve essere fatta una nuova iscrizione in ruolo, previo annullamento nel ruolo di quella precedente.

Di ogni variazione deve essere data partecipazione agli interessati mediante annotazione da apporsi sul libretto personale in loro possesso, nonchè agli enti indicati nell'art. 22, con modello allegato n. 9.

ART. 33 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 10

PROVINCIA DI ....

Comune di .... *Ufficio Postale di* ....

ELENCO dei pagamenti effettuati da quest'Ufficio Postale a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti di militari richiamati o trattenuti alle armi

Numero d'ordine	INDICAZIONE della Commissione che ha compilato il Ruolo Nominativo	Numero del ruolo	COGNOME E NOME del Delegato a riscuotere	Quindicina alla quale si riferisce il pagamento	SOMME pagate	FIRMA per quietanza del Delegato a riscuotere	BOLLO di riscontro dell'Ufficio di controllo
1	2	3	4	5	6	7	8
1						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
2						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
3						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
4						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
5						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
6						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
7						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
				Somma da riportare L. ...	....		

Avvertenza. — Il presente elenco non può contenere più di 40 pagamenti.

Numero d'ordine	INDICAZIONE della Commissione che ha compilato il Ruolo Nominativo	Numero del ruolo	COGNOME E NOME del Delegato a riscuotere	Quindicina alla quale si riferisce il pagamento	SOMME pagate	FIRMA per quietanza del Delegato a riscuotere	BOLLO di riscontro dell'Ufficio di controllo
1	2	3	4	5	6	7	8
				Riporto L.			
17						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
18						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
19						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
20						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
21						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
22						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
23						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
24						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
25						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
				Somma da riportare L. ...			

Numero d'ordine	INDICAZIONE della Commissione che ha compilato il Ruolo Nominativo	Numero del ruolo	COGNOME E NOME del Delegato a riscuotere	Quindicina alla quale si riferisce il pagamento	SOMME pagate	FIRMA per quietanza del Delegato a riscuotere	BOLLO di riscontro dell'Ufficio di controllo
1	2	3	4	5	6	7	8
				Riporto L.			
26						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
27						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
28						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
29						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
30						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
31						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
32						*Per ricevuta di L.* .... FIRMA	
			TOTALE SOMMA PAGATA ...				

Diconsi lire (1) ....

.... *addì* ....

L'UFFICIALE POSTALE

....

(1) Importo in lettere.

ART. 34 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 11

DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE

DI ....

N. .... *di protocollo.*

.... *addì* ....

RIEPILOGO N. ...... degli elenchi versati dagli Uffici Postali relativi al pagamento di soccorsi a congiunti di militari alle armi.

Numero d'ordine	UFFICIO POSTALE che ha effettuato il pagamento	IMPORTO COMPLESSIVO di ciascun elenco		ANNOTAZIONI
1	....	....	....	....
2	....	....	....	....
3	....	....	....	....
4	....	....	....	....
5	....	....	....	....
6	....	....	....	....
7	....	....	....	....
8	....	....	....	....
9	....	....	....	....
10	....	....	....	....
11	....	....	....	....
12	....	....	....	....
13	....	....	....	....
14	....	....	....	....
	Somma da riportare L.	....	....	

Numero d'ordine	UFFICIO POSTALE che ha effettuato il pagamento	IMPORTO COMPLESSIVO di ciascun elenco		ANNOTAZIONI
	Riporto L.	....	....	....
15	....	....	....	....
16	....	....	....	....
17	....	....	....	....
18	....	....	....	....
19	....	....	....	....
20	....	....	....	....
21	....	....	....	....
22	....	....	....	....
23	....	....	....	....
24	....	....	....	....
25	....	....	....	....
26	....	....	....	....
27	....	....	....	....
28	....	....	....	....
29	....	....	....	....
30	....	....	....	....
31	....	....	....	....
32	....	....	....	....
33	....	....	....	....
	Somma da riportare L.	....	....	

Numero d'ordine	UFFICIO POSTALE che ha effettuato il pagamento	IMPORTO COMPLESSIVO di ciascun elenco	ANNOTAZIONI
	Riporto L.	....	....
34	....	....	....
35	....	....	....
36	....	....	....
37	....	....	....
38	....	....	....
39	....	....	....
40	....	....	....
41	....	....	....
42	....	....	....
43	....	....	....
44	....	....	....
45	....	....	....
46	....	....	....
47	....	....	....
48	....	....	....
49	....	....	....
50	....	....	....
51	....	....	....
52	....	....	....
	Somma da riportare L	....	

Numero d'ordine	UFFICIO POSTALE che ha effettuato il pagamento	IMPORTO COMPLESSIVO di ciascun elenco	ANNOTAZIONI
	Riporto L.	....	....
53	....	....	....
54	....	....	....
55	....	....	....
56	....	....	....
57	....	....	....
58	....	....	....
59	....	....	....
60	....	....	....
61	....	....	....
62	....	....	....
	TOTALE COMPLESSIVO L	....	

Diconsi lire (1) ....

IL COMPILATORE IL RAGIONIERE PROVINCIALE

V.to IL DIRETTORE PROVINCIALE

Il (2) .... di ....
trasmette il presente elenco all'Ufficio di Contabilità e Revisione del (3) .... avvertendo (4) che sono stati stralciati, a senso dell'art. 39 del Regolamento per l'applicazione della Legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, gli elenchi di cui ai Nri .... del presente Riepilogo, per cui il totale di cui sopra da L. .... è ridotto a L. ....
(Diconsi Lire (1) ....).

IL COMANDANTE DEL (2) ....

(1) Importo in tutte lettere.
(2) Distretto Militare o Capitaneria di Porto.
(3) Del Corpo d'Armata di ...., oppure del Ministero della Marina.
(4) Qualora non sia stato effettuato alcuno stralcio devono essere depennate le parole che seguono.

ART. 34 DEL REGOLAMENTO MODELLO ALLEGATO 12

DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE

di ....

N. .... *di prot.* .... *addì* ....

OGGETTO

—

Richiesta di rimborso per pagamenti di soccorsi giornalieri a congiunti di militari alle armi.

Si comunica che questa Amministrazione delle Poste ha effettuato per conto di codesto (1) .... pagamenti per l'ammontare di L. .... (diconsi lire (2) ....) a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti di militari alle armi, come da proprio riepilogo n. ......

Pertanto pregasi provvedere al rimborso della suddetta somma, a senso dell'art. 35 del Regolamento.

La scrivente si riserva di effettuare l'invio a codesto (1) .... degli elenchi di pagamento e relativo riepilogo n. .... non appena sarà rimborsata la somma predetta.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DELLE POSTE

Al Comando del

(1) ....

di ....

(1) Distretto Militare o Capitaneria di Porto.
(2) Importo in tutte lettere.

ART. 34 DEL REGOLAMENTO

Gli elenchi redatti e quietanzati, come prescrive l'articolo 33, sono versati dall'ufficio postale alla competente direzione provinciale delle poste, nei modi e nei termini prescritti dall'Amministrazione postale.

La direzione provinciale delle poste compila ogni quindici giorni, distintamente per ciascun distretto militare o capitaneria di porto, un riepilogo, conforme al modello allegato n. 11, degli elenchi ricevuti dall'ufficio postale. Chiede quindi alla competente amministrazione militare il rimborso dell'ammontare corrispondente mediante modello allegato n. 12.

ART. 37 DEL REGOLAMENTO. MODELLO ALLEGATO 13

DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE

di ....

N. .... *di prot.* .... *addì* ....

OGGETTO

—

Soccorsi ai congiunti dei militari alle armi.

A scioglimento della riserva fatta col foglio n....... in data.... si trasmette il Riepilogo n....... contenente n....... elenchi dei pagamenti effettuati per conto di codesto (1)....... .... da questa Amministrazione postale a titolo di soccorso giornaliero ai congiunti dei militari alle armi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE

Al (1) ....

di ....

(1) Distretto Militare o Capitaneria di Porto.

(*a*) ....

N. .... *di prot.* *Risposta al foglio N.* ....

in data ....

.... *addì* ....

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE

di ....

Si accusa ricevuta del foglio sopradistinto con il quale è stato trasmesso allo scrivente il Riepilogo N. .... contenente N. .... elenchi di pagamento per l'importo complessivo di L. .... (diconsi lire ....).

IL COMANDANTE DEL (*b*)

(*a*) Timbro lineare del Distretto Militare o Capitaneria di Porto.
(*b*) Distretto Militare o Capitaneria di Porto.

ART. 37 DEL REGOLAMENTO

La direzione provinciale delle poste, ricevuta la quietanza di entrata di cui agli art. 35 e 36, trasmette, con elenco modello allegato n. 13, ai distretti militari o alle capitanerie di porto il riepilogo di cui all'art. 34, corredato dei relativi elenchi dei pagamenti giornalieri cui il riepilogo si riferisce. I distretti militari e le capitanerie di porto ne rilasciano ricevuta con modello allegato n. 13.

ART. 39 E 41 DEL REGOLAMENTO — MODELLO ALLEGATO 14

(1) ....

DI ....

N. ..... di Protocollo — *ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE DI* ....

.... *addì* ....

OGGETTO: Stralcio elenchi di pagamento soccorsi.

Si comunica che i seguenti acclusi elenchi di pagamento che erano uniti al Riepilogo n. ...., pervenuti allo scrivente con foglio N .... in data ...., sono stati stralciati per i motivi indicati a fianco di ciascuno.

Numero d'ordine	Ufficio postale che ha effettuato il pagamento	N. d'ordine con cui l'elenco con trassegnato nel riepilogo	DATA dell'elenco di pagamento	MOTIVO DELLO STRALCIO	IMPORTO degli elenchi stralciati	
1	....	....	....	....	....	...
2	....	....	....	....	....	...
3	....	....	....	....	....	...
4	....	....	....	....	....	...
5	....	....	....	....	....	...
6	....	....	....	....	....	...
7	....	....	....	....	....	...
8	....	....	....	....	....	...
9	....	....	....	....	....	...
10	....	....	....	....	....	...
11	....	....	....	....	....	...
				Da riportare L.	....	...

Numero d'ordine	Ufficio postale che ha effettuato il pagamento	N. d'ordine con cui l'elenco con trassegnato nel riepilogo	DATA dell'elenco di pagamento	MOTIVO DELLO STRALCIO	IMPORTO degli elenchi stralciati	
				Riporto L.	....	...
12	....	....	....	....	....	...
13	....	....	....	....	....	...
14	....	....	....	....	....	...
15	....	....	....	....	....	...
16	....	....	....	....	....	...
17	....	....	....	....	....	...
18	....	....	....	....	....	...
19	....	....	....	....	....	...
20	....	....	....	....	....	...
21	....	....	....	....	....	...
22	....	....	....	....	....	...
23	....	....	....	....	....	...
24	....	....	....	....	....	...
25	....	....	....	....	....	...
26	....	....	....	....	....	...
27	....	....	....	....	....	...
28	....	....	....	....	....	...
29	....	....	....	....	....	...
30	....	....	....	....	....	...
				Da riportare L.	....	...

Numero d'ordine	Ufficio postale che ha effettuato il pagamento	N. d'ordine con cui l'elenco è contrassegnato nel riepilogo	DATA dell'elenco di pagamento	MOTIVO DELLO STRALCIO	IMPORTO degli elenchi stralciati
				Riporto L.	....
31	....	....	....	....	....
32	....	....	....	....	....
33	....	....	....	....	....
34	....	....	....	....	....
35	....	....	....	....	....
36	....	....	....	....	....
37	....	....	....	....	....
38	....	....	....	....	....
39	....	....	....	....	....
40	....	....	....	....	....
41	....	....	....	....	....
42	....	....	....	....	....
43	....	....	....	....	....
44	....	....	....	....	....
45	....	....	....	....	....
46	....	....	....	....	....
47	....	....	....	....	....
48	....	....	....	....	....
49	....	....	....	....	....
				Da riportare L.	....

Numero d'ordine	Ufficio postale che ha effettuato il pagamento	N. d'ordine con cui l'elenco è contrassegnato nel riepilogo	DATA dell'elenco di pagamento	MOTIVO DELLO STRALCIO	IMPORTO degli elenchi stralciati
				Riporto L.	....
50	....	....	....	....	....
51	....	....	....	....	....
52	....	....	....	....	....
53	....	....	....	....	....
54	....	....	....	....	....
55	....	....	....	....	....
56	....	....	....	....	....
7	....	....	....	....	....
8	....	....	....	....	....
9	....	....	....	....	....
60	....	....	....	....	....
61	....	....	....	....	....
62	....	....	....	....	....
				TOTALE compless. degli elenchi stralc. L.	....

Diconsi lire ....

In conseguenza dello stralcio degli elenchi sopra descritti, l'ammontare del prossimo Ordinativo di pagamento sarà diminuito della somma sopra indicata.

Il Comandante del (1) ....

(1) Distretto Militare o Capitaneria di Porto

ART. 40 DEL REGOLAMENTO MODELLO ALLEGATO 15

COMANDO DEL (1) .... *DI* ....

DA RESTITUIRE

N. ..... di Protocollo *Al Comando del* (1)................

.... *addì* ....

OGGETTO: **Soccorsi ai congiunti dei militari alle armi.**

Pregasi comunicare d'urgenza se nei ruoli nominativi emessi dalle sottoelencate Commissioni Comunali dei Soccorsi, risultano iscritti i seguenti nominativi ai quali è stato corrisposto il soccorso giornaliero. Il relativo ammontare è già stato rimborsato, dallo scrivente, alla Direzione Provinciale delle Poste di ....

N. d'ordine	Commissione Comunale che ha emesso il Ruolo Nominativo	Numero del Ruolo Nominativo	Cognome e Nome del delegato a riscuotere	Misura del Soccorso	Dichiarazione di esistenza o meno del nominativo nei Ruoli dell'Ente cui la presente è diretta
1	2	3	4	5	6
			TOTALE L. ...	....	

IL COMANDANTE DEL (1).......................

Diconsi lire ....

(1) Distretto Militare o Capitaneria di Porto.

COMANDO DEL (1) ....

N. ..... di Protocollo

.... *addì* ....

Si restituisce la presente richiesta con le opportune annotazioni alla colonna 6 significando di aver preso nota dei pagamenti effettuati da cotesto Comando per conto di questo.

IL COMANDANTE DEL (1) ....

(1) Distretto Militare o Capitaneria di Porto.

ART. 40 DEL REGOLAMENTO

MODELLO ALLEGATO 16

(1) ....

Al (2)................

N. .... di protocollo .... addì ....

Si comunica che, dal rendiconto dell'ultimo trimestre, prodotto dal (3). ....di.................., a giustificazione delle somme al medesimo anticipate dallo scrivente sul Cap........... relativo alle spese per soccorsi ai congiunti di militari richiamati o trattenuti alle armi, risultano effettuati da questa Amministrazione i seguenti pagamenti ai sottodescritti congiunti derivanti titolo al soccorso da militari dipendenti da cotesto (2) .... Detti congiunti risultano iscritti nei ruoli nominativi esistenti presso cotesto Ente come da dichiarazione rilasciata nel modello 15 dal (3) .... di ....

Numero d'ordine	COMMISSIONE che ha emesso il ruolo nominativo	Numero del titolo	COGNOME E NOME del Delegato o riscuotore	Misura del soccorso pagato	NOTE
			Da riportare .. L.	....	

(1) Timbro lineare dell'ente che fa la comunicazione.
(2) Ufficio di Contabilità e Revisione del Corpo d'Armata, oppure del Ministero della Marina.
(3) Comando del Distretto, o della Capitaneria di Porto.

Numero d'ordine	COMMISSIONE che ha emesso il titolo nominativo	Numero del titolo	COGNOME E NOME del Delegato a riscuotere	Misura del soccorso pagato	NOTE
			Riporto... L.	....	
			TOTALE... L.	....	

Diconsi lire.......................

La somma di cui sopra, pagata da questa Amministrazione per conto di cotesta, s'intende compensata a termine di legge.

Pregasi volere effettuare il riscontro dei pagamenti sopradescritti ed accusare sollecita ricevuta allo scrivente.

Il.......................

ART. 45 DEL REGOLAMENTO MODELLO ALLEGATO 17

COMANDO DEL (1) ....

di ....

PROSPETTO *delle somme pagate a titolo di soccorso giornaliero*

al (2) ....

appartenente al (3) ....

mobilitato ed inviato in licenza nel Comune di ....

(1) Distretto Militare, o Capitaneria di Porto, oppure Comando di .... dei Carabinieri Reali.

(2) Grado, cognome, nome e paternità del militare avente titolo al soccorso.

(3) Corpo o Reparto.

N. B. - Il Comando che ha effettuato i pagamenti deve trattenere copia del presente prospetto, per evitare eventuali duplicati di pagamento.

Numero di ruolo corrispondente al numero del libretto di concessione del soccorso ai congiunti	Decorrenza della licenza		Importo giornaliero del soccorso	Giornate cui il pagamento si riferisce	Data de singoli pagamenti	Somme pagate	Firma per quietanza del militare in licenza (Esente da bollo)	ANNOTAZIONI
	Inizio	Termine						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ART. 49 DEL REGOLAMENTO

MODELLO ALLEGATO 18

PROVINCIA DI ....

COMUNE DI ....

Distretto Militare di ....
o
Capitaneria di Porto di ....

COMMISSIONE [1] ....

RUOLO nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per ogni quindicina dall' Ufficio Postale di ....

Distretto militare di ....
o
Capitaneria di Porto di ....

.............................., *addì* ....

IL PODESTÀ

....

Il Segretario della Commissione

....

(1) Indicare se trattasi di Commissione unica ne' Comune. Se nel Comune vi sono più Commissioni, indicare il numero d'ordine della Commissione stessa (I, II, III, ecc.).

cm

Numero d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITÀ del Beneficiario e grado di parentela col militare alle armi	MILITARE RICHIAMATO					DELEGATO a riscuotere per i congiunti di cui alla colonna 2
		Cognome Nome e paternità	Grado	Data e luogo di nascita	Residenza all'atto della chiamata alle armi	Centro e data di presentazione alle armi	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 .... 2 .... 3 .... 4 .... 5 .... 6 .... 7 .... 8						
	1 .... 2 .... 3 .... 4 .... 5 .... 6 .... 7						

cm. 36

NB. - Per ogni casella della colonna 2 indicare i nomi dei singoli congiunti che, per ciascun militare, hanno diritto al soccorso nell'ordine di cui

ESEMPIO PRATICO DELL'USO DEL MODELLO

N. d'ordine	COGNOME, NOME E PATERNITÀ dei Beneficiario e grado di parentela col militare alle armi	MILITARE RICHIAMATO					Delegato a riscuotere per i congiunti di cui alla col. 2	Misura del soccorso		Decorrenza del soccorso	Colonne di riscontro dei pagamenti eseguiti			Annotazioni
		Cognome Nome e paternità	Grado	Data e luogo di nascita	Residenza all'atto della chiamata alle armi	Centro e data di presentazione alle armi		Importo giornaliero per ciascun congiunto di cui alla col. 2	Importo quindicinale complessivo		1ª quindicina	2ª quindicina	3ª quindicina	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1 Fiori Giovanna fu Antonio, moglie 2 Rosa Luigi di Armando, figlio 3 Rosa Amelia » » figlia 4 Rosa Elena » » » 5 Rosa Luciano » » figlio	Rosa Armando di Amilcare	Caporale	12-12-19.. Roma	Frascati (Roma)	Distretto di Roma 1-5-19..		L. 0,85 » 0,45 » 0,45 » 0,45 » 0,45 To. L. 2,65	L. 39,75	1-5-19..				
2														

— 1 —

ART. 49 DEL REGOLAMENTO MODELLO ALLEGATO 19

COMUNE DI ....

LIBRETTO N.° ....

attestante la concessione del soccorso ai congiunti del militare richiamato

(1)..

....

(Non cedibile, nè pignorabile nè sequestrabile)
Art. 5 della Legge 22 gennaio 1934-XII, N. 115

N. B. — Del presente non si rilascia duplicato.

(1) Grado, Arma, Cognome, nome e paternità del militare.

— 2 —

La Commissione Comunale per i soccorsi ai congiunti dei militari alle armi, con determinazione N. .... in data .... ha concesso il soccorso ai sotto elencati congiunti nella seguente misura giornaliera:

(1)
1. .... L. ....
2. .... » ....
3. .... » ....
4. .... » ....
5. .... » ....
6. .... » ....
7. .... » ....
8. .... » ....

TOTALE GIORNALIERO L. ....

corrispondenti a L. .... (lire..............................) quindicinali.

Il soccorso decorre dal giorno .... al (2) .... ed il pagamento è effettuato a quindicina maturata, mediante il rilascio degli annessi tagliandi quietanzati, alle scadenze e presso l'Ufficio Postale a tergo di essi indicato con quietanza del Sig. .... delegato a riscuotere.

.... *addì* ....

IL DELEGATO A RISCUOTERE IL PODESTÀ

....

(1) Cognome, nome e *grado di parentela dei congiunti ammessi al soccorso* col militare donde titolo.
(2) Fino al giorno successivo a quello stabilito pel congedamento nell'ordine di richiamo.

— 3 —

1ª QUINDICINA

COMUNE DI............... *DISTRETTO* (1).............

LIBRETTO N. (2) ....

Il sottoscritto (3)..,

Delegato a riscuotere per i congiunti del militare (4) ....

....

di cui al N.......... del Ruolo Nominativo emesso dalla Commissione Comunale di.......................................

dichiara di aver riscosso la somma di L. ....

(lire (5) ....)

corrispondente alla 1ª quindicina del soccorso giornaliero dovuto per

il periodo che va dal giorno .... al giorno ....

.... *addì* ....

L'UFFICIALE POSTALE

....

Bollo a data dell'Ufficio Postale

IL DELEGATO A RISCUOTERE

....

Per le note vedi a tergo.

— 4 —

NOTE

(1) o Capitaneria di Porto.
(2) Numero corrispondente al Ruolo Nominativo.
(3) Cognome, nome e paternità del delegato a riscuotere.
(4) Grado, arma, cognome, nome e paternità del militare alle armi.
(5) Importo quindicinale in tutte lettere *da riempirsi a cura del Podestà.*

N.B. — *Il presente tagliando è reso esigibile presso l'Ufficio Postale di* .... *dal giorno* .... *in poi.*

Bollo del Comune

IL PODESTÀ

....

— 5 —

2ª QUINDICINA

COMUNE DI .... *DISTRETTO*(1)..............

LIBRETTO N.(2) ....

Il sottoscritto(3) ....

Delegato a riscuotere per i congiunti del militare(4) ....

....

di cui al N. .... del Ruolo Nominativo emesso dalla Commissione Comunale di...

dichiara di aver riscosso la somma di L. ....

(lire(5) ....)

corrispondente alla 2ª quindicina del soccorso giornaliero dovuto per il periodo che va dal giorno .... al giorno ....

.... *addì* ....

L'UFFICIALE POSTALE — Bollo a data dell'Ufficio Postale — IL DELEGATO A RISCUOTERE

....

Per le note vedi a tergo.

— 6 —

NOTE

(1) - Capitaneria di Porto.
(2) Numero corrispondente al Ruolo Nominativo.
(3) Cognome, nome e paternità del delegato a riscuotere.
(4) Grado, arma, cognome, nome e paternità del militare alle armi.
(5) Importo quindicinale in tutte lettere *da riempirsi a cura del Podestà*.

NB. — *Il presente tagliando è reso esigibile presso l'Ufficio Postale di* .... *dal giorno*.................. *in poi.*

Bollo del Comune

IL PODESTÀ

....

— 7 —

3ª QUINDICINA

COMUNE DI .... *DISTRETTO* (1) ....

LIBRETTO N. (2) ....

Il sottoscritto (3) ....

Delegato a riscuotere per i congiunti del militare (4) ....

....

di cui al N. .... del Ruolo Nominativo emesso dalla Commissione Comunale di ....

dichiara di aver riscosso la somma di L. ....

(lire (5) ....)

corrispondente alla 3ª quindicina del soccorso giornaliero dovuto per il periodo che va dal giorno .... al giorno ....

.... *addì* ....

L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data dell'Ufficio Postale

IL DELEGATO A RISCUOTERE

....

Per le note vedi a tergo.

— 8 —

NOTE

(1) o Capitaneria di Porto.
(2) Numero corrispondente al Ruolo Nominativo.
(3) Cognome, nome e paternità del delegato a riscuotere.
(4) Grado, arma, cognome, nome e paternità del militare alle armi.
(5) Importo quindicinale in tutte lettere *da riempirsi a cura del Podestà.*

NB. — *Il presente tagliando è reso esigibile presso l'Ufficio Postale di* .... *dal giorno* .... *in poi.*

Bollo del Comune

IL PODESTÀ

....

REGIO DECRETO 17 agosto 1935-XIII, n. 1659.

Devoluzione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei Gruppi regionali delle imprese elettriche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1934, n. 1382, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico ai Gruppi regionali delle imprese elettriche aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto di L. 428.938,92 risultante dalla liquidazione dei cessati Gruppi regionali delle imprese elettriche sottoelencati, è devoluto alla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese elettriche:

Piemonte	L. 47.263,90	attività netta
Lombardia	» 112.696,90	»
Veneto	» 27.500,00	»
Liguria	» 73.451,80	»
Toscana	» 30.180,21	»
Marche	» 13.933,30	»
Lazio	» 50.286,10	»
Campania	» 41.739,40	»
Puglie	» 8.009,99	passività netta
Calabria	» 17.288,35	attività netta
Sicilia	» 13.095,40	»
Sardegna	» 9.513,55	»
Totale	L. 428.938,92	

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1935-XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. 1660.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, in Castelvecchio di Monteporzio (Pesaro).

N. 1660. R. decreto 2 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Castelvecchio di Monteporzio (provincia di Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 luglio 1935-XIII, n. 1661.

Approvazione del nuovo statuto della Società fiorentina per la protezione degli animali, in Firenze.

N. 1661. R. decreto 11 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto della Società fiorentina per la protezione degli animali, con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 26 luglio 1935-XIII, n. 1662.

Accettazione da parte dello Stato di un terreno donato dal comune di Bogliuno.

N. 1662. R. decreto 26 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione del terreno, sito nel comune di Bogliuno, riportato in catasto alla particella 1870/2 c. t. 136 della P. T. 243, sul quale è stato costruito un edificio scolastico, fatta al Demanio dello Stato, dal comune di Bogliuno, con contratto del 15 aprile 1935, che si approva e rende esecutorio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 9 agosto 1935-XIII, n. 1663.

Accettazione da parte dello Stato di un'area donata dal comune di Lanischie.

N. 1663. R. decreto 9 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione fatta allo Stato da parte del comune di Lanischie (Pola) di un'area costituita dalla particella terreni 10-2 che fa parte del corpo tavolare 123 della P. T. 369 di Lanischiè (Silm Mont'Aquila) della superficie di mq. 1190 giusta contratto 4 maggio 1935, stipulato in forma pubblica amministrativa nell'ufficio comunale di Lanischie.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. 1664.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa dei SS. Fermo e Rustico in S. Fermo di Varese.

N. 1664. R. decreto 2 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti agli effetti civili i decreti del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 10 ottobre 1930 e 21 maggio 1935, relativi alla erezione in parrocchia della Chiesa dei SS. Fermo e Rustico in S. Fermo di Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. 1665.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di Bologna delle Figlie della Carità Canossiane.

N. 1665. R. decreto 2 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica della provincia di Bologna, delle Figlie della Carità Canossiane.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 17 agosto 1935-XIII, n. 1666.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte dei pegni di Apice.

N. 1666. R. decreto 17 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene trasformato il fine inerente al patrimonio del Monte dei pegni di Apice a favore del locale Asilo infantile, che viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 settembre 1935-XIII.

Nomina dell'on. avv. Antonio Putzolu a membro della Corporazione dei cereali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934 che costituisce la Corporazione dei cereali;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1934 con il quale il dott. Giorgio De Vecchi di Val Cismon è nominato membro della Corporazione suddetta in rappresentanza dei datori di lavoro per la produzione dei cereali;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli agricoltori per la nomina dell'on. avv. Antonio Putzolu a membro della Corporazione dei cereali quale rappresentante dei datori di lavoro per la produzione dei cereali in sostituzione del dott. Giorgio De Vecchi di Val Cismon, dimissionario;

Decreta:

L'on. avv. Antonio Putzolu è nominato membro del Consiglio della Corporazione dei cereali in rappresentanza dei datori di lavoro per la produzione dei cereali in sostituzione del dott. Giorgio De Vecchi di Val Cismon.

Roma, addì 13 settembre 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(3311)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1935-XIII.

Nomina del commissario governativo per la Cassa agraria di prestiti di S. Croce di Magliano (Campobasso).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa agraria di prestiti di S. Croce di Magliano (prov. di Campobasso) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera 21 agosto 1935-XIII, n. 19714, di S. E. il prefetto di Campobasso;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa agraria di prestiti di S. Croce di Magliano (prov. di Campobasso) è sciolto e il sig. avv. Giuseppe Cocco fu Nunzio è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(3281)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1935-XIII.

Inflizione di una pena pecuniaria ai liquidatori della Società di risparmi e prestiti di Portole-Levade (Pola).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'articolo unico della legge 25 gennaio 1934, numero 186, che reca modifiche alla legge 6 giugno 1932, numero 656;

Considerato che i liquidatori della Cassa rurale « Società di risparmi e prestiti di Portole-Levade » (Pola) nonostante le reiterate diffide ad ottemperare agli obblighi di legge inerenti al perfezionamento giuridico della deliberazione relativa allo scioglimento e messa in liquidazione della società, hanno trascurato di far luogo ai necessari adempimenti;

Decreta:

Ai signori Facchin Giovanni fu Francesco, Milani Francesco fu Giuseppe, Zanco Andrea fu Andrea e Bartoli Andrea fu Pietro, liquidatori della Società risparmi e prestiti di Portole-Levade (Pola) è inflitta in proprio ed in solido la sanzione pecuniaria di lire mille (L. 1000) per inosservanza dell'art. 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

L'intendente di finanza di Pola è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(3282)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1935-XIII.

Modificazioni al decreto Ministeriale 9 agosto 1935-XIII, relativo all'esercizio dei servizi di noleggio e di piazza per trasporto di merci mediante autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, sul disciplinamento dei servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 stesso mese;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni all'elenco dei documenti, che dovranno essere prodotti dai richiedenti per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei servizi di noleggio e di piazza per trasporto di merci;

Decreta:

Articolo unico.

Il secondo capoverso del decreto Ministeriale 9 agosto 1935-XIII sopra citato rimane così modificato:

1° È soppressa la lettera *a*), relativa alla licenza di pubblica sicurezza;

2° La lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) certificato comprovante che il richiedente, proprietario dell'autocarro, è associato alla organizzazione sindacale competente o, in difetto, una dichiarazione da cui risulti che dallo stesso è stata presentata domanda di iscrizione alla organizzazione medesima ».

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(3312)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1935-XIII.

Riduzione della superficie autorizzata alla coltura del tabacco nella campagna 1936.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato col R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268;

Determina:

La superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato nella campagna 1935 è ridotta, con effetto dalla campagna 1936, nelle misure seguenti:

per la varietà Kentucky e similari, del 10 %;

per le varietà d'impiego misto (Moro, Spadone, Secco, Spagnuolo, Salento leccese e Maryland dell'Agenzia di Barcellona), del 10 %;

per le varietà da fiuto e per sughi, del 25 %.

Da tale riduzione sono eccettuate le concessioni speciali di superficie non superiore a dieci ettari.

Roma, addì 17 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(3313)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1935-XIII.

Ammissione della industria dei reagenti caseari a fruire delle agevolezze consentite all'alcool etilico denaturato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento 25 novembre 1909, n. 762;

Riconosciuta l'opportunità di ammettere l'industria della fabbricazione dei reagenti caseari, per la determinazione dell'acidità del latte, a godere delle agevolezze dell'alcool etilico denaturato;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Decreta:

Art. 1.

Le ditte che preparano reagenti caseari per la determinazione della acidità del latte sono ammesse a fruire delle agevolezze consentite all'alcool etilico denaturato.

Art. 2.

Nella preparazione dei suddetti reagenti potrà essere adoperato l'alcool etilico adulterato col denaturante generale.

Art. 3.

L'alcool adulterato impiegato nella preparazione dei reagenti caseari non potrà essere sottoposto a speciali procedimenti di trasformazione, diluizione e decolorazione.

È però consentita, previa filtrazione dell'alcool denaturato, fatta esclusivamente con carta da filtro non bagnata d'acqua, la semplice aggiunta di fenolftaleina ed eventualmente la colorazione con azzurro di metilene.

Art. 4.

Il reagente caseario prodotto non potrà essere posto in commercio che confezionato in speciali recipienti di capacità non superiore ai 200 c. c., portanti la dicitura, posta bene in evidenza: « Reagente per uso caseario ».

Art. 5.

È vietato qualsiasi ricupero di alcool dai reagenti impiegati nell'analisi del latte.

Art. 6.

I locali in cui si preparano i reagenti caseari saranno sottoposti alla vigilanza saltuaria della Finanza.

Art. 7.

Ferma l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 132 e seguenti del vigente regolamento approvato col R. decreto 25 novembre 1909, gli Uffici tecnici di finanza potranno altresì prescrivere alle ditte ammesse all'agevolezza l'osservanza di norme e cautele integrative per la miglior tutela degli interessi finanziari.

Roma, addì 8 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(3314)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-412 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kodelja Giuseppina di Tomaso e di Maria Pelizon, nata a Gorizia il 22 gennaio 1909 e residente a Gorizia, via Valdirose, 120, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1524)

N. 50-411 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kodelja Anna di Andrea e fu Anna Comauz, nata a Gorizia il 7 gennaio 1888 e residente a Gorizia, via Grabizio 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1525)

N. 50-410 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodelja Stanislao di Giuseppe e di Francesca Ferjancic, nato a Vipacco il 21 agosto 1915 e residente a Gorizia, via Duca d'Aosta 74, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1526)

N. 50-243 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lulich Maria di Ignazio e di Luigia Calin, nata a Monfalcone il 6 novembre 1888 e residente a Gorizia, via S. Giusto 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lulli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1527)

N. 242-50 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie

della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lanthieri Renato di Giovanni e di Giuseppina Zorzut, nato a Gorizia il 20 maggio 1889 e residente a Gorizia, via Scala 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lantieri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Reiner Giovanna di Francesco, nata a Graz il 23 aprile 1894, moglie;

Lanthieri Anna di Renato, nata a Gorizia il 12 febbraio 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1529)

N. 50-94 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Celaric Geltrude ved. Glessig fu Biagio e fu Maria Boh, nata a Lubiana il 4 marzo 1864 e residente a Gorizia, Vertoiba 334, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Glescic Francesca fu Giuseppe e fu Rutar Maria, nata a Gorizia il 6 ottobre 1885, figliastra.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1530)

N. 50-93 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Glesic Rodolfo di Rodolfo e della fu Francesca Kokelj, nato a Gorizia il 27 luglio 1896 e residente a Gorizia, S. Andrea 118, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Nanut Carolina fu Antonio, nata a Gorizia il 7 novembre 1893, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1531)

N. 50-95 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Glessig ved. Caterina nata Cochil fu Giovanni e fu Orsola Primosig, nata a Merna il 27 maggio 1858 e residente a Gorizia, Corevia 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1532)

N. 50-285 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Francovig ved. Margherita, nata Vidoz fu Giovanni Vidoz e fu Maria Bregant, nata a Gorizia il 3 dicembre 1878 e residente a Gorizia, via Orzoni 38, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1533)

N. 50-286 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Giovanni fu Giovanni e fu Anna Bernatich, nato a Trieste il 21 gennaio 1863 e residente a Gorizia, piazza Cavour 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

De Lorenzi Maria fu Francesco, nata a Trieste il 15 aprile 1861, moglie.

Francovich Giorgina in Bogiatto, nata a Trieste il 31 gennaio 1896, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1534)

N. 50-287 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Vecchiet Luigia ved. Fornasarig fu Giovanni Vecchiet e fu Teresa Nardin, nata a Gorizia il 6 giugno 1875 e residente a Gorizia, via Orzoni 18, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fornasari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1535)

N. 50-283 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fratnik Antonio di Antonio e di Antonia Velikonja, nato a Ranziano il 25 gennaio 1911 e residente a Gorizia, Vertoiba 294, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Nemec Maria di Giuseppe, nata a Gorizia il 12 febbraio 1910, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1536)

N. 50-413 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Komel Luigi fu Giuseppe e fu Caterina Leban, nato a Gorizia il 10 marzo 1878 e residente a Gorizia, piazza S. Antonio, 9/1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1538)

N. 50/409 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bertossi Marianna ved. Komel fu Giacomo e fu Brezavscek Marianna, nata a Chiapovano il 23 aprile 1866 e residente a Gorizia, Valdirose, 166, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1539)

N. 50/408 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Komel Luigi di Giovanni e fu Filippa Marusic, nato a Ranziano l'11 maggio 1898 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1540)

N. 50/406 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Hvalic Caterina ved. Komel fu Giovanni e fu Caterina Makuc, nata a Gorizia il 16 settembre 1869 e residente a Gorizia, Locca, 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1541)

N. 50/405 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Komel Luigi, di Stefano e di Maddalena Hvalic, nato a Gorizia il 16 giugno 1902 e residente a Gorizia, Salcano, 220, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1542)

N. 60/404 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Komel Gabriele di Giuseppe e di Caterina Podgornik, nato a Gorizia il 5 settembre 1907 e residente a Gorizia, via Montesanto, 285, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Bizjak Olga di Francesco, nata a Gorizia il 19 luglio 1907, moglie;

Comel Severina, nata a Gorizia il 13 agosto 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1543)

N. 50/403 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Komel Emilio, fu Michele e fu Albina Schivizhoffer, nato a Gorizia il 14 febbraio 1875 e residente a Gorizia, Riva Piazzutta, 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Cei Elena di Matteo, nata a Gorizia il 1° aprile 1881, moglie;

Komel Paola di Emilio, nata a Gorizia il 4 aprile 1911, figlia;

Komel Elena di Emilio, nata a Gorizia l'11 ottobre 1913, figlia;

Komel Emilia di Emilio, nata a Gorizia il 30 luglio 1922, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1544)

N. 50/402 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Komel Andrea fu Antonio e fu Batic Agnese, nato a Gorizia il 25 novembre 1876 e residente a Gorizia, via Montesanto, 207, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1545)

N. 50/407 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Komel Leopoldo di Silvestro e di Cecilia Rijavec, nato a Gorizia il 3 aprile 1904 e residente a Gorizia, via Valdirose, 114, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Comel Venceslava di Valentino, nata a Gorizia il 30 dicembre 1904, moglie;

Comel Silvestro di Leopoldo, nato a Gorizia il 5 settembre 1931, figlio;

Comel Federico di Leopoldo, nato a Gorizia il 18 dicembre 1932, figlio;
Comel Felice di Leopoldo, nato a Gorizia l'11 gennaio 1935, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1546)

N. 50/400 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Persolja Francesca ved. Korsig fu Andrea e fu Lucia Busatto, nata a Dolegna del Collio il 6 ottobre 1870 e residente a Gorizia, Piuma, 92, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1547)

N. 50-401 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Spolad Maria ved. Kulot fu Valentino e fu Teresa Hrast, nata a Caporetto il 14 agosto 1870 e residente a Gorizia, Vertoiba 244, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: INTRONA.

(1548)

N. 50-15 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Zottig Angela fu Anna Zottig, nata a Gorizia il 7 dicembre 1875 e residente a Gorizia, via Tominz, 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 aprile 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: INTRONA.

(1549)

N. 50-385 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kovaz ved. Kodelja Giuseppina fu Andrea e fu Francesca Debevez, nata a Postumia il 27 febbraio 1883 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del

succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1550)

N. 50-993 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marassovich Melchiorre fu Girolamo e fu Maria de Difnico, nato a Sebenico il 14 maggio 1869 e residente a Gorizia, via Verdi 45, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marasso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marassovich Jolanda di Melchiorre, nata a Sebenico il 10 ottobre 1905;
Marassovich Ruggero di Melchiorre, nato a Sebenico il 15 giugno 1908.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1551)

N. 50-245 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lavrencic ved. Anna nata Znidercic fu Francesco e fu Giuseppina Bolco, nata a Zagabria il 22 giugno 1893 e residente a Gorizia, via Cappuccini 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: INTRONA.

(1552)

N. 50-274 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Arcon Carlo fu Giuseppe e di Lucia Bunc, nato a Ranziano il 28 novembre 1902 e residente a Gorizia, via Vittorio Veneto 110, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: INTRONA.

(2176)

N. 50-282.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fratnik Leopoldo fu Mattia e fu Francesca Devetak, nato a Merna il 26 novembre 1882 e residente a Gorizia, Castello 1-14 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 aprile 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: INTRONA.

(1537)

N. 7203

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signorina Dinorah Niksich di Giuseppe e di Francesca Bellen, nata a Fiume il 29 luglio 1912 e residente a Piacenza, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Gorassini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Dinorah Niksich è ridotto nella forma italiana di « Gorassini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Piacenza alla richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 23 febbraio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TURBACCO.

(1553)

N. 2520-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Visto il proprio decreto n. 7449 div. I in data 26 ottobre 1934, con il quale a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, il cognome del sig. Antonio Sintich e dei suoi famigliari, veniva ridotto nella forma italiana di « Sinti »;

Constatato che le date relative alla nascita della moglie Maria Hrelja e dei figli Antonio Sintich e Carolina Sintich sono errate, per quanto desunte da una regolare situazione di famiglia prodotta, a suo tempo, dal capo famiglia;

Ritenuta la necessità di rettificare le citate date di nascita errate;

Vista la situazione di famiglia rilasciata dal comune di Fiume in data 6 febbraio 1935-XIII;

Decreta:

A modificazione del decreto n. 7449 in data 26 ottobre 1934, le date relative alla nascita delle persone in premessa indicate sono rettificate come in appresso:

Maria Hrelja, nata a Cherso (Dragosetti) il 19 novembre 1900, moglie;

Antonio, nato a Fiume il 3 gennaio 1923, figlio;

Carolina, nata a Fiume il 9 luglio 1924, figlia.

Fiume, addì 27 febbraio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TURBACCO.

(1554)

N. 4882.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signora Eleonora vedova Jakovlich di Pietro Valentich ed Elena Hreljanovich, nata a Sussak l'8 gennaio 1894 e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Di Giacomo »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Eleonora ved. Jakovlich è ridotto nella forma italiana di « Di Giacomo » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TURBACCO.

(1555)

N. 17838.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signorina Berta Gang di Oscarre e di Erminia Winter, nata a Budapest il 2 luglio 1904 e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Gangi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Berta Gang è ridotto nella forma italiana di « Gangi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TURBACCO.

(1556)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

LXIV Elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 9 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1934, reg. n. 3 Corporazioni, foglio 380, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 3 agosto 1935, n. 813, lib. 1, vol. 28, con il quale ai Condomini della Sorgente denominata « Monticello », sita in territorio del comune di Lonigo, provincia di Vicenza, rappresentati dalla signorina Dalla Vecchia Luigia, domiciliata in Lonigo, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua alcalina ferruginosa della sorgente stessa. Estensione. ettari 0.18.56.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1935, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1935, reg. n. 6 Corporazioni, foglio 229, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 21 agosto 1935, n. 1004, lib. 1, vol. 28, con il quale alla Società anonima Terme di San Filippo, con sede in Roma, è concessa, fino al 24 aprile 1951, la facoltà di utilizzare le Sorgenti di acqua termo-minerale denominate « Bagni di S. Filippo », site in territorio del comune di Castiglione d'Orcia, provincia di Siena. Estensione. ettari 27.77.00.

Decreto Ministeriale 3 luglio 1935, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 30, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 3 agosto 1935, n. 811, lib. 1, vol. 28, con il quale alla Società anonima Miniere di Antrona, con sede in Torino, è concessa, per anni 50, la facoltà di coltivare la miniera di oro « Beolini », sita in territorio del comune di Pieve Vergonte, provincia di Novara. Estensione: ettari 143.36.00.

Decreto Ministeriale 3 luglio 1935, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 20, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 3 agosto 1935, n. 812, lib. 1, vol. 28, con il quale alla Società « Italcementi » Fabbriche Riunite Cemento, con sede in Bergamo, è concessa, per anni 30, la facoltà di coltivare il giacimento di marna da cemento in località « Cairo I », in territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione: ettari 1.09.60.

Decreto Ministeriale 3 luglio 1935, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 35, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 21 agosto 1935, n. 1000, lib. 1, vol. 28, con il quale al sig. Zingerle Giovanni, domiciliato a Bressanone, è concessa la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della Sorgente denominata « Bagno Scanèna » sita in territorio del comune di Chiusa, provincia di Bolzano. Estensione: ettari 4.00.00.

Decreto Ministeriale 3 luglio 1935, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 18, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 21 agosto 1935, n. 1001, lib. 1, vol. 28, con il quale al dott. Giuseppe Babbini Giusti, domiciliato a Monsummano, è concessa, per anni 60, la facoltà di utilizzare l'acqua della Sorgente termo-minerale che scaturisce nella « Grotta Giusti » sita in territorio del comune predetto, provincia di Pistoia. Estensione ettari 43.80.00.

Decreto Ministeriale 3 luglio 1935, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 29, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 21 agosto 1935, n. 1002, lib. 1, vol. 28, con il quale al sig. Ernesto Calabrese, domiciliato in Alimena, è concessa, per anni 10, la facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata « Comunia » sita in territorio del comune di Calascibetta, provincia di Enna. Estensione: ettari 3.28.00.

Decreto Ministeriale 3 luglio 1935, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 19, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 21 agosto 1935, n. 1003, lib. 1, vol. 28, con il quale al sig. ing. Carlo Burci, domiciliato in Campiglia Marittima, è concessa, per anni 60, la facoltà di utilizzare l'acqua della Sorgente termale « Caldana » sita nella tenuta « La Poliedraia » in territorio di Campiglia Marittima, provincia di Livorno. Estensione: ettari 11.89.00.

Decreto Ministeriale 9 luglio 1935, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1935, reg. 1 Corporazioni, foglio 15, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 3 agosto 1935, n. 815, lib. 1, vol. 28, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Cascina Parona » sita in territorio del comune di San Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria, è trasferita ed intestata alla ditta Fr.lli Bargero, Fabbriche di Calci e Cementi, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 10 luglio 1935, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 51, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 21 agosto 1935, n. 1005, lib. 1, vol. 28, con il quale alla ditta Milanese ed Azzi, con sede in Casale Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di marna da cemento sito nella località denominata « Piesante » in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione: ettari 11.40.00.

(3304)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

La terza iscrizione « per l'usufrutto Pico Lavinia ecc. » dell'elenco di smarrimento certificati di rendita nominativa, pubblicata a pag. 4187 della *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1935-XIII, va rettificata come segue:

« Prestito Redim. 3,50 % (1934), iscrizione n. 417603 di L. 15.400 / » 440.000

anzichè cons. 5 % n. 519376 di L. 22.000.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190.

Media dei cambi e dei titoli

del 18 settembre 1935 - XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,275
Inghilterra (Sterlina)	60,70
Francia (Franco)	80,80
Svizzera (Franco)	398,50
Argentina (Peso carta)	3,31
Belgio (Belga)	2,0685
Canadà (Dollaro)	12,21
Cecoslovacchia (Corona)	50,80
Danimarca (Corona)	2,7125
Germania (Reichsmark)	4,9213
Grecia (Dracma)	11,60
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,2731
Polonia (Zloty)	232 —
Spagna (Peseta)	167,88
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	70,525
Id. 3,50 % (1902)	67,375
Id. 3 % lordo	52,05
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	67,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	80,825
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	94 —
Id. id. 5 % id. 1941	94 —
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	83.175
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	83,525

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale per l'anno 1935.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si avverte che sono stati pubblicati i ruoli d'anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, con la situazione al 1° gennaio 1935.

(3305)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 9.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Red. (1934)	349231	105 —	Mellucci *Umberto* fu Pasquale, domt. a Napoli con usufrutto vitalizio a Gaudiosi Luisa fu Pasquale, ved. di d'Augerio Vitaliano, domt. a Napoli.	Mellucci *Alberto* fu Pasquale, domt. a Napoli con usufrutto vitalizio come contro.
» »	314072 314071	210 — 210 —	Barosi *Camilla* } Barosi *Maria* } fu Antonio, minore sotto la tutela di Federici Camillo fu Giuseppe, domt. a Pisogne (Brescia).	Barosi *Maria-Camilla* } Barosi *Corinna-Maria Felicita-Severina* } fu Antonio, minori ecc. come contro.
»	250200	455 —	Barosi *Maria* fu Antonio, minore sotto la tutela di Barosi Maria-Teresa fu Enrico, dom. a Reggiolo (Reggio Emilia).	Barosi *Corinna-Maria-Felicita-Severina* fu Antonio, minore ecc. come contro.
»	24111	175 —	Laurora Caterina fu Vincenzo, moglie di *De Gennaro* Domenico, dom. a Milano.	Laurora Caterina fu Vincenzo, moglie di *Di Gennaro* Domenico, dom. a Milano.
Cons. 3,50% (1906)	354523	140 —	Discanno Giuseppe fu *Costantino*, notaio, domicillato a Barletta (Bari), ipotecata.	Discanno Giuseppe-*Domenico* fu *Raffaele-Costantino*, notaio, dom. a Barletta (Bari) ipotecata.
Cons. 5 %	486613	130 —	Corradino Anny-Maria fu Bartolo, *nubile*, dom. a Geraci Siculo (Palermo).	Corradino Anny-Maria fu Bartolo, *minore sotto la p. p. della madre Albanese Rosina, ved Corradino*, dom. a Geraci Siculo (Palermo).
»	486614	130 —	Corradino Gaetano fu Bartolo, dom. a Geraci Siculo (Palermo).	Corradino Gaetano fu Bartolo, *minore*, ecc. come la precedente.
»	486053	230 —	Corradino *Bartolo*, Gaetano ed Anny-Maria fu Bartolo, minori sotto la p. p. della madre Albanese Rosina, ved. di Corradino Bartolo, dom. a Geraci Siculo (Palermo); con usufrutto vitalizio ad Albanese Rosina fu Mariano, ved. di Corradino Bartolo, dom. a Geraci Siculo (Palermo).	Corradino *Mariano-Bartolo*, Gaetano ed Anny-Maria fu Bartolo, minori ecc. e con usufrutto vitalizio come contro.
3,50 % Red. (1934)	88190 88191	42 — 38.50	Colabucci *Linda* } Colabucci *Annita* } fu Bruno, nubili, dom. a Segni (Roma).	Colabucci *Rosa* } Colabucci *Lucia* } fu *Domenico*, nubili domic. a Segni (Roma)
»	88419	245 —	Rastelli *Giuseppe*, Onorina, Vittorio, Fernanda e Livio fu Romeo, minori sotto la tutela di Caraffini Vico fu Gioacchino, dom. in Alseno (Piacenza).	Rastelli *Giuseppa*, Onorina, Fernanda e Livio fu Romeo, minori ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	183861	70 —	*Roberto* Michele di *Feliciantonio*, dom. a Frosolone (Campobasso) ipotecata.	*Ruberto* Michele *Arcangelo di Felice*, dom. a Frosolone (Campobasso), ipotecato.
»	228932	70 —	Ruberto Michele *fu Feliciantonio*, dom. a Frosolone (Campobasso), ipotecata.	
»	159136	154 —	*Roberto* Michele di *Feliciantonio*, dom. a *Frosolone* (Campobasso), ipotecata.	
3,50 % Red. (1934)	96774	14 —	*Meda* Antonio fu Antonio, dom. a Cassino (Caserta).	*Meta* Antonio fu Antonio, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 settembre 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3247)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	223367 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Mantegazza Giuseppina e Marchita detta Bambina fu Marco, minori sotto la p. p. della madre Todeschini Angela fu Giuseppe, vedova Mantegazza, domiciliata a Brenta (Como) . . . . Per l'usufrutto: Todeschini Angela fu Giuseppe vedova di Mantegazza Marco, domiciliata a Brenta.	L.	445 —
Cons. 3,50 % (1906)	262500	Aschieri Alfonso di Oscarre, domiciliato a Buttigliera Alta (Torino) ipotecata	»	3,50
»	367095	Bergese Lucia fu Stefano, moglie di Aschieri Michele Alfonso, domiciliata a Buttigliera Alta (Torino) ipotecata . . .	»	98 —
»	673189	Intestata come la precedente, domiciliata a Villafranca Piemonte (Torino) ipotecata	»	70 —
»	546223	Aschieri Michele Alfonso fu Giuseppe Oscarre, domiciliato a Villafranca Piemonte (Torino) ipotecata		115,50
»	597374	Aschieri Michele Alfonso fu Giuseppe Oscarre, domiciliato a Villafranca Piemonte (Torino) ipotecata	»	21 —
Cons. 5 %	382941 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Viani Isaia fu Giuseppe, domiciliato a Nuvolento (Brescia) . . . . Per l'usufrutto: Zorzi Natalina fu Bartolo.	»	1000 —
»	252538	Bellomia Marietta fu Vincenzo, moglie di Rametta Giuseppe, domiciliata in Avola (Siracusa)	»	5 —
Cons. 3,50 % (1906)	48035	Craxi Filippo fu Gaetano, minore sotto l'amministrazione e tutela della madre Antonia Parrinelli, domic. a Messina . .	»	952 —
Cons. 5 %	557213	Della Corte Aldo, Nedda e Flavio fu Umberto, minori sotto la p. p della madre De Ferra o De Ferre Odinea fu Ettore, domic. a Trieste, in pari eguali	»	85 —
Prestito Nazion. 5 %	8581	Pittorino Bartolo di Bernardino, domiciliato a Salina (Messina)	»	405 —
Cons. 5 % Polizza Combattenti	29701	Del Torchio Luigi di Domenico, domiciliato a Travedona (Como)	»	20 —
Cons. 5 %	442739	Boido Tomaso di Bartolomeo, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato in Alice Belcolle (Alessandria)	»	40 —
Cons. 5 % Littorio	43658	Lachello Carlo di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Villadeali (Alessandria)	»	165 —
Cons. 5 % (1861)	1271448 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Comune di Oderzo (Treviso) . . . . . Per l'usufrutto: Beneficio Decanale di S. Giovanni Battista di Oderzo (Treviso).	»	300 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	405155	Asilo Infantile di Bruno (Alessandria) . . . . . . L.	30 —
»	488541 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Camisasca Arrigo fu Pietro, domiciliato a Cremona . . . . » Per l'usufrutto: Garimberti Alfredo di Ervino.	1.000 —
Cons. 5 % Littorio	59166 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Mangini Rachele di Vitoronzo, moglie di Martinelli Gaetano, domic. a Mola di Bari . . . . . . » Per l'usufrutto: Mangini Vitoronzo fu Vitantonio, domic. a Mola di Bari.	225 —
3,50 % Redimibile	114472	Martina Giovanna fu Vincenzo, moglie di Contini Ulderico, domiciliata a Paesana (Torino) . . . . »	700 —
Cons. 5 %	449050	Arra Nicolò di Emanuele - Vincolata . . . . »	750 —
Prestito Nazion. 5 %	35964	Intestata come la precedente - Vincolata . . . . »	200 —
Cons. 5 %	403633 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Ghinamo Marco fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Revelli Agnese vedova di Ghinamo Paolo, domiciliata a Boves (Cuneo) . . . . » Per l'usufrutto Revelli Agnese fu Giovanni, vedova di Ghinamo Paolo, domiciliata a Boves (Cuneo).	960 —
Cons. 5 % Polizza Combattenti	12342	Dina Giuseppe fu Chiarissimo, domiciliato a Ravalle (Ferrara) »	20 —
3,50 Redimibile	363747	Cordara Carlo fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Garberi Secondina, vedova Cordara, domic. a Pieve del Cairo (Pavia) . . . . »	231 —
Cons. 5 %	137330	Fontana Antonio di Giuseppe . . . . »	10 —

Roma, addì 31 agosto 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3205)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 1° agosto 1935-XIII venne attivato il servizio fonotelegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Torre San Giorgio, provincia Cuneo.

(3285)

Si comunica che il giorno 9 agosto 1935-XIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Vico, provincia Cosenza.

(3286)

Si comunica che il giorno 26 luglio 1935-XIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Genova 13 - Castelletto.

(3287)

Si comunica che il giorno 10 agosto 1935-XIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Marcigliana, provincia Roma.

(3288)

Si comunica che il giorno 21 agosto 1935-XIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Livorno n. 8, via dell'Origine.

(3289)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Varianti al concorso al posto di segretario capo del comune di Andria.

Nel decreto Ministeriale 19 agosto 1935-XIII, concernente l'avviso di concorso per il posto di segretario capo del comune di Andria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 202 del giorno 30 stesso mese, all'art. 1°, in luogo delle parole « al posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) » deve invece leggersi « al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) ».

Roma, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(3307)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Graduatoria del concorso a cinque posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il decreto Ministeriale in data 20 dicembre 1933 col quale fu bandito un concorso per titoli a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Regi provveditorati agli studi;
Veduta la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreto Ministeriale 1° giugno 1934;
Veduti gli atti presentati dall'anzidetta Commissione giudicatrice;
Considerato che da ulteriori accertamenti eseguiti è risultato che l'aspirante sig. Ermanno Scattaretico non trovasi in possesso dei requisiti prescritti per poter essere ammesso al suddetto concorso;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Regi provveditorati agli studi, bandito col citato decreto Ministeriale 20 dicembre 1933:

1° D'Auria Vincenzo.
2° Cappa Francesco.
3° Bezzi Giovanni.
4° Lamberti Alfredo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: RICCI.

(3308)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per il conferimento di n. 140 assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni per gli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione e per le loro famiglie.

È aperto il concorso per il conferimento di n. 140 assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1936-XIV.
Possono partecipare al detto concorso le seguenti categorie di persone, qualora, concorrendo le altre condizioni di cui agli articoli 66 e seguenti del testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619, ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza:

a) impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove senza pensione, di impiegati civili dello Stato, che alla cessazione dal servizio del marito contino un biennio di matrimonio, se il matrimoniofu contratto dopo che il marito aveva compiuto il 50° anno di età, eccetto che esista prole, anche se postuma;

c) figli d'impiegati civili dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali e figlie nubili maggiorenni che abbiano compiuto il 40° anno di età); purchè il matrimonio dello autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo e purchè non sia tuttora in vita la matrigna;

d) genitori di impiegati civili dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario e le loro famiglie, per i quali esiste altro istituto.
Le domande devono essere presentate non oltre il giorno 31 ottobre 1935-XIV, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma. Detto termine è improrogabile, e quindi le domande non presentate entro il detto termine o non completamente documentate entro il termine stesso non saranno prese in considerazione.
Le domande devono indicare il preciso domicilio dell'aspirante ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato governatoriale o podestarile, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia dell'aspirante o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani (di ciascun membro della famiglia, anche non convivente, dovranno indicarsi lo stato civile, la professione e la condizione economica);

b) se l'aspirante sia, o meno, titolare di rivendita di generi di privativa e se goda assegno fisso a carico di enti pubblici;

3° stato di servizio dell'impiegato.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati: *a*) il decreto di cessazione dal servizio; *b*) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

per le vedove: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) l'estratto dell'atto di morte del marito; *c*) il certificato di conservata vedovanza; *d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti, relativo alla concessione della indennità; *e*) certificato municipale di notorietà, comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante; *f*) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

per gli orfani: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori; *b*) l'estratto dell'atto di morte del padre; *c*) l'estratto dell'atto di morte della madre; *d*) se donne, il certificato di stato libero; *e*) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti abbia liquidato l'indennità o la pensione all'aspirante o all'uno o all'altro dei genitori; oppure un certificato della Corte stessa contenente tali attestazioni;

inoltre per gli orfani minorenni anche il verbale di nomina del tutore; e per gli inabili pure un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) l'estratto dell'atto di nascita o di quello di morte dell'iscritto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità a favore dello impiegato o eventualmente a favore della vedova; *d*) un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il richiedente sia inabile al lavoro.

I documenti da esibire sono sottoposti alle disposizioni vigenti in tema di legalizzazione e (tranne gli estratti degli atti di nascita, di matrimonio, e di morte, i decreti, gli stati di servizio) debbono essere di data posteriore alla pubblicazione del presente bando di concorso.
Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'ultimo comma dell'art. 68 del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Roma, 18 settembre 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: BONANNI.

(3315)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.